Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Giovedì, 4 marzo 1926 — Numero 52

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R Guaglio.* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A A. e F Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 2 marzo 1926, n. 528, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 223, che modifica il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convalidato con la legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alle indennità per servizi collettivi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 584.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2561.
Nuove tariffe postali per la Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la legge 30 dicembre 1921, n. 1878, relativa alla estensione nel Regno della Convenzione e degli accordi postali di Madrid;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 906, col quale furono stabilite le tariffe postali della Somalia Italiana in rupia e besá;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1428, relativo alla estensione nel Regno della Convenzione e degli accordi postali di Stocolma;

Visto il R. decreto 18 giugno 1925, n. 1143, col quale si estende alla Somalia il sistema monetario del Regno e che pertanto occorre stabilire le suddette tariffe in lire e centesimi;

Ritenuto necessario di fissare per ora le voci di tali tariffe in lire e centesimi nel rapporto approssimativo che attualmente intercede tra le due unità monetarie, per evitare perturbazioni al bilancio coloniale, salvo a ridurle opportunamente in momento più propizio;

Ritenuto opportuno di stabilire tale rapporto in lire italiane otto uguali ad una rupia;

Sentito il Governatore della Somalia Italiana;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti e le tasse postali per l'interno della Somalia Italiana e nelle relazioni tra la detta Colonia ed il Regno, la Repubblica di San Marino, il Dodecaneso, le altre Colonie italiane, l'Albania, sono espresse esclusivamente in lire e centesimi e stabilite dalla prima parte della annessa tabella n. 1.

Art. 2.

Per quanto riguarda le relazioni tra la Somalia Italiana e l'estero, saranno applicate le tariffe di cui alla seconda parte dell'allegato 1 sino al 30 settembre 1925.

A decorrere dal 1° ottobre 1925 saranno adottate le tariffe risultanti dall'allegato n. 2.

Art. 3.

In conseguenza delle tariffe stabilite dagli articoli precedenti saranno emessi per la Somalia Italiana i seguenti valori approntati a cura dell'Officina carte valori di Torino.

Francobolli per corrispondenza: valori da centesimi 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, lire 1, adoperando gli stessi valori ora in corso e facendo risultare soltanto le sovrastampe apposte in basso in lire e centesimi. I valori in alto riferibili al precedente sistema monetario, e le parole anna e besa, saranno cancellate con freghi.

Francobolli per pacchi: tutta la serie dei valori in uso nel Regno, con sovrastampa, apposta su due linee parallele, delle parole: « Somalia Italiana ».

Segnatasse per corrispondenza: valori da centesimi 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, lire 1, 2, 5, 10, adoperando il materiale italiano, con sovrastampa delle due parole « Somalia Italiana ».

Cartoline per corrispondenza e per pacchi adoperando il materiale italiano con sovrastampa delle parole « Somalia Italiana ».

Segnatasse per vaglia: valori da centesimi 20, 40, 50, lire 1, 2, 3, adoperando lo stesso materiale italiano con la sovrastampa su righe parallele delle parole: « Somalia Italiana ».

Art. 4.

I predetti valori servono per affrancare le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Somalia Italiana e diretti ovunque e per quelle scambiate fra gli uffici della Colonia medesima nonchè per la riscossione delle tasse e diritti postali.

I valori ora in corso rimarranno in vigore sino ad un mese dopo l'entrata in vigore in Somalia del presente decreto, indi saranno venduti per collezioni, esclusione fatta dei segnatasse per vaglia dei quali è vietata la vendita per collezione dall'art. 6 della tabella allegata al R. decreto legislativo 10 settembre 1923, n. 2376.

Art. 5.

E' data facoltà al Governatore della Somalia Italiana, sentito il Ministro per le colonie, di provvedere intorno alle eventuali modifiche da apportare alle tariffe, ai diritti ed alle tasse stabilite dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — P. Lanza di Scalea — Ciano — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925) Mussolini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 205. — Coop.

Tabella n. 1 — Parte 1ª

Tariffe per l'interno (1).

Corrispondenze.

	L. C.
Lettere e biglietti postali, ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi	1.60
Lettere e biglietti postali, nel distretto ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi	0.80
Lettere e biglietti postali di peso non superiore a 15 grammi diretti a militari di truppa in servizio effettivo	0.80
Cartoline di Stato e quelle dell'industria privata con comunicazioni epistolari	1.—
Cartoline di Stato e quelle dell'industria nel distretto o dirette anche fuori distretto, a militari di truppa in servizio effettivo	0.50
Cartoline di Stato con risposta pagata	2.—
Cartoline di Stato con risposta pagata nel distretto	1.—
Cartoline illustrate con non più di 5 parole convenevoli	0.50
Cartoline illustrate con comunicazioni epistolari	1.—
Cartoline illustrate con comunicazioni epistolari nel distretto o dirette anche fuori distretto, a militari di truppa in servizio effettivo	0.50
Biglietti da visita con non più di 5 parole convenevoli	0.50
Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili	0.50
Fatture commerciali (peso massimo grammi 15)	0.60
Carte manoscritte:	
per i primi 200 grammi	1.60
per ogni 50 grammi di peso superiore fino a 3 kg. (peso massimo)	0.40
Giornali quotidiani a conto corrente:	
per ogni esemplare non eccedente 50 grammi	0.02
per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi di peso superiore	0.01
Giornali, riviste, rassegne e simili di periodicità almeno mensili a conto corrente:	
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi	0.04
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di peso superiore	0.02
Giornali, riviste, rassegne, stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio di periodicità almeno semestrale a conto corrente:	
per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi	0.10
per ogni successivo porto di grammi 50 o frazione	0.05
Stampe ingombranti (quelle di cui uno dei lati superi 25 cm.) tranne se spedite dagli editori, sopratassa	0.40
Stampe periodiche spedite di seconda mano e stampe non periodiche comunque e da chiunque spedite, ogni 50 grammi o frazione fino a 2 chilogrammi (peso massimo)	0.40

Ai pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici e non eccedenti il peso di 500 grammi sono applicabili le seguenti tariffe:

spedizione cent. 30 ogni 50 grammi, o frazione di 50 grammi;
raccomandazione, L. 1;
indennizzo per i pieghi raccomandati smarriti, L. 15.

Per i pieghi spediti in via ordinaria gli uffici possono rilasciare una speciale dichiarazione di spedizione verso pagamento di un diritto fisso di cent. 40 per ogni piego spedito.

	L. C.
Cedole di commissione libraria	0.20
Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali	0.40
Carte punteggiate ad uso dei ciechi, ogni chilogrammo (peso massimo 4 kg.)	0.05
Campioni senza valore:	
per i primi 100 grammi	0.80
per ogni 50 grammi di peso superiore (massimo 350 grammi)	0.40
Campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali e spediti direttamente dalle case produttrici a medici, ospedali, cliniche e istituti di cura:	
per i primi 100 grammi	0.60
per ogni porto successivo di 50 grammi (limite massimo di peso grammi 500)	0.30
diritto di raccomandazione per detti campioni	0.60
indennizzo per i detti campioni raccomandati, in caso di smarrimento	15.—

Le lettere, le fatture commerciali e le carte manoscritte non francate sono sottoposte ad una tassa pari al doppio della francatura, tranne le lettere spedite dai militari di truppa alle famiglie e dagli uffici governativi ad enti o privati con i quali non hanno diritto a corrispondere in esenzione di tassa, le quali lettere sono sottoposte, a carico dei destinatari, alla sola tassa di francatura.

Le lettere, le fatture commerciali, le carte manoscritte, le cartoline illustrate o comuni, i biglietti da visita ed i campioni insufficientemente francati sono sottoposti ad una tassa pari al doppio della insufficienza.

Le stampe e le partecipazioni non interamente francate non hanno corso. Si eccettuano gli oggetti fermo posta per i quali non sia stato pagato per intero il relativo diritto. Quando nel computo della sopratassa, risultino frazioni di decimo, queste si arrotondano a 5 centesimi. La tassa delle lettere e degli altri oggetti di corrispondenza spediti a tariffa ridotta dai sindaci dei Comuni è stabilita in ragione della metà delle tasse ordinarie.

	L. C.
Associazioni a giornali interni ed esteri, diritto fisso	8.—

Per più esemplari di una stessa pubblicazione da spedirsi ad uno stesso indirizzo, il diritto si riscuote una sola volta.

	L. C.
Espressi, oltre la francatura ordinaria	2.40

E' obbligatoria la francatura completa: le corrispondenze insufficientemente francate hanno corso come ordinarie. Oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio sono dovute le seguenti tasse di chilometraggio:

	L. C.
a) per ogni frazione di chilometro non eccedente i 500 metri	1.—
b) per ogni chilometro o frazione di chilometro eccedente i 500 metri	2.—

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, le tasse di chilometraggio possono essere aumentate sino al doppio.

E' consentito l'invio degli espressi fermo telegrafo.

	L. C.
Diritto fisso di raccomandazione, oltre la tassa di francatura	2.—
Indennizzo per gli oggetti raccomandati smarriti	25.—
Diritto fisso di raccomandazione per le carte ad uso dei ciechi	0.25
Indennizzo relativo	12.50
Diritto di assicurazione, oltre la tassa di francatura e il diritto di raccomandazione:	
per le prime 200 lire	3.—
per ogni 100 lire o frazione oltre lire 200	1.20

N.B. — Le tariffe ridotte pel distretto sono quelle esplicitamente indicate. Le voci prive di tale indicazione non hanno tariffa ridotta pel distretto. Tuttavia, alle carte manoscritte pel distretto, quando non superino il peso di 15 grammi, si applica la tariffa delle lettere (0.80).

(1) In vigore anche nei rapporti con la Repubblica di San Marino, le Colonie italiane, il Dodecaneso e l'Albania.

Diritto di assicurazione contro i rischi di forza maggiore oltre il diritto precedente:
- per le prime 200 lire . . . . 2.—
- per ogni 100 lire o frazione oltre lire 200 . . . . . 1.—

Diritto d'assegno oltre la tassa di francatura e il diritto di raccomandazione 1.20

Gli assegni gravanti i campioni non possono eccedere le L. 15.

Ricevute di ritorno, tanto nel distretto che fuori 1.60
Corrispondenze fermo posta (esclusi gli espressi) oltre la tassa di francatura 0.80
Se tale diritto non viene pagato dal mittente 1.20

Non sono ammessi indirizzi convenzionali. Si consegnano solo ai destinatari di età non inferiore ai 18 anni.

Conti di credito, provvigione per ogni 100 lire o frazione . . 4.—

Caselle postali:
- deposito di garanzia . . . . 40.—
- diritto mensile per quelle aperte . . . . . . 8.—
- diritto mensile per quelle chiuse piccole . . . . 12.—
- diritto mensile per quelle chiuse medie . . . . 20.—
- diritto mensile per quelle chiuse grandi . . . . 24.—

Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette o sacchi:
- deposito di garanzia per i sacchi . . . . . . 40.—
- se a cura degli interessati, diritto mensile . . . . 8.—
- se a cura dell'Amministrazione, diritto mensile . . . 12.—

Legalizzazione atti.

Per ogni operazione, oltre la tassa di francatura e il diritto fisso di raccomandazione 2.40

Libretti di riconoscimento.

Prezzo per il rilascio di ogni libretto 4.80

Riscossioni per conto di terzi.

Oltre le tasse di francatura, raccomandazione od assicurazione, fino a 10 lire 0.80
Oltre la tassa di francatura od assicurazione oltre le 10 lire fino a lire 200 . . . . 1.60
Oltre la tassa di francatura od assicurazione oltre 200 lire . . 3.20
Se con protesto, qualunque ne sia l'importo . . . . . 4.—

Pacchi postali.

Tasse di spedizione:
- fino a 1 kg. 5.60
- oltre 1 kg e fino a 3 kg. 9.60
- oltre 3 kg. e fino a 5 kg. . . . . 16.—
- oltre 5 kg. e fino a 10 kg. . . . . 32.—

Recipienti vuoti di ritorno . . . . 8.—

Pacchi e recipienti vuoti di ritorno ingombranti, aumento del 50 per cento.

Diritto di assicurazione oltre la tassa di spedizione:
- fino a 200 lire 2.40
- per oltre 100 lire o frazione oltre lire 200 . . . . 1.20

Diritto fisso di assegno 2.40

Tassa giornaliera di custodia dopo tre giorni di giacenza gratuita:
- per i pacchi ordinari non gravati di assegno fino ad un massimo di n. 8 . . . . 1.—
- per i pacchi con valore dichiarato od ordinari gravati di assegno fino al massimo di L. 16 . . . . . . 1.60

Indennizzo per i pacchi ordinari . . . . 40.—

Vaglia postali.

Tasse di emissione valevoli anche per il distretto:
- per vaglia fino a L. 25 . . . . 1.60
- per vaglia da oltre L. 25 fino a L. 50 . . . . . 3.20
- per vaglia da oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . 4.80
- per vaglia da oltre L. 100 fino a L. 200 . . . . . 8.—

Per somme superiori a L. 200 si aggiungano L. 1.60 per ogni L. 100 o frazione di L. 100. Inoltre i moduli per vaglia dovranno acquistarsi al prezzo di cent. 25 ciascuno Essi sono in vendita presso tutti gli uffici postali o presso i rivenditori di generi di privativa.

Vaglia non superiori a L. 25, diretti a caporali maggiori, caporali e soldati presenti al corpo, tassa di emissione . . . 0.80

Rinnovazioni:
- tassa della domanda per vaglia fino a L 10 . . . 0.50
- tassa della domanda per vaglia da oltre L. 10 fino a L.100 1.50
- tassa della domanda per vaglia superiori a L. 100 . 2.50

I vaglia rinnovati sono soggetti ad una tassa di emissione uguale a quella dei titoli originali, indipendentemente dalla tassa della domanda.

Reclami e domande scritte.

Reclami di oggetti raccomandati, assicurati, pacchi, vaglia . 1.60
Domande scritte per rinvio corrispondenze o pacchi già impostati, per modificazioni d'indirizzo, diminuzione o annullamento dell'importo di assegni, ecc., oltre le spese di trasmissione per posta o per telegrafo delle domande stesse . 2.40

Per le ricerche di espressi ordinari è obbligatoria la domanda scritta con pagamento della tassa di L. 1.

PARTE 2ª.

Tariffe per l'estero (1).

Lettere e biglietti postali:
- per i primi 20 grammi 2.40
- porti successivi 1.20

Cartoline semplici 1.40
Cartoline con risposta pagata 2.80
Cartoline illustrate con la sola firma dello speditore . . . 0.50
Manoscritti, fino a 250 grammi 2.40
Manoscritti per ogni 50 grammi o frazione oltre i 250 grammi . 0.50
Campioni, fino a 100 grammi . . . . 1.—
Campioni, per ogni 50 grammi o frazione oltre i 100 grammi (peso massimo 500 grammi) 0.50
Stampe, per ogni 50 grammi o frazione 0.50
Stampe periodiche, spedite direttamente dagli editori, per ogni 50 grammi o frazione 0.50
Stampe per i ciechi, per ogni 500 grammi o frazione . . . 0.15
Diritto di raccomandazione 2.40
Ricevute di ritorno 2.40
Reclami per corrispondenze raccomandate 4.80
Domande per ritiro di corrispondenze o per variazione d'indirizzo 4.80
Recapito per espresso 4.80

Assegno:
- a carico del mittente per gli oggetti spediti all'estero . 0.50
- a carico del destinatario per gli oggetti in arrivo dall'estero 0.75

Tassa per le corrispondenze provenienti dall'estero e dirette fermo posta (a carico dei destinatari) 0.75
Tessere di riconoscimento 4.80
Diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione . . . 2.40
Scatolette con valore dichiarato, oltre il diritto di raccomandazione e assicurazione, fino a 250 grammi 4.80
Id per ogni 50 grammi o frazione oltre 250 grammi . . . 1.—
Diritto di ricomposizione in dogana delle scatolette provenienti dall'estero (a carico dei destinatari) 2.40

Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero o dirette all'estero sono sottoposte ad una tassa pari al doppio della francatura. Quelle insufficientemente francate o ritenute tali, originarie dall'estero, ad una tassa pari al doppio della insufficienza, purchè munite del bollo T con un minimo di L. 1.40 per qualsiasi oggetto.

Pacchi e vaglia postali (consultare l'apposita tariffa).

---

(1) Per l'Austria, l'Ungheria, la Romania e la Cecoslovacchia: Lettere e biglietti postali fino a 20 grammi L. 1.80; id. porti successivi L. 1.20. Cartoline postali semplici L. 1.05; con risposta pagata L. 2,10.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
P. DI SCALEA.

TABELLA B.

Tariffe per l'estero (1).

Lettere e biglietti postali:
- per i primi 20 grammi . . . . 2.—
- porti successivi 1.20

Cartoline semplici 1.20

---

(1) Per l'Austria, l'Ungheria, la Romania e la Cecoslovacchia: Lettere e biglietti postali fino a 20 grammi L. 1.50; id. porti successivi L. 1.20. Cartoline postali semplici L. 0.90, con risposta pagata L. 1.80.

con risposta pagata 2,40
illustrate con la sola firma dello speditore, o con frasi di convenevoli espresse al massimo con 5 parole o iniziali . . 0.40
Manoscritti:
fino a 250 grammi . . . . 2.—
per ogni 50 grammi o frazione oltre i 250 grammi . . 0.40
Campioni:
fino a 100 grammi 0.80
per ogni 50 grammi o frazione oltre i 100 grammi (peso massimo 500 grammi) 0.40
Stampe, per ogni 50 grammi o frazione 0.40
Stampe periodiche spedite direttamente dagli editori per ogni 50 grammi o frazione 0.40
Stampe per i ciechi, per ogni 500 grammi o frazione . . . 0.40
Diritto di raccomandazione . . . . 2.—
Ricevute di ritorno . . . . 2.—
Reclami per corrispondenze raccomandate . . . . . 4.—
Domande per ritiro di corrispondenze o per variazioni di indirizzo . . . . 4.—
Recapito per espresso . . . . 4.—
Assegno (a carico del mittente per gli oggetti spediti all'estero) 1.—
più L. 0.50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire sull'ammontare dell'assegno.
Tassa per le corrispondenze provenienti dall'estero e dirette fermo posta (a carico dei destinatari) 0.40
Tessere di riconoscimento . . . . 4.—
Diritto di assicurazione, per ogni 300 lire o frazione . . 2.—
Scatolette con valore dichiarato oltre il diritto di raccomandazione e assicurazione fino a 250 grammi . . . . . 4.—
Scatolette id per ogni 50 grammi o frazione oltre i 250 grammi 1.—
Diritto di ricomposizione in dogana delle scatolette provenienti dall'estero (a carico dei destinatari) . . . . . 2.—

Le corrispondenze, non francate, provenienti dall'estero e dirette all'estero, sono sottoposte ad una tassa pari al doppio della francatura. Quelle insufficientemente francate o ritenute tali, originarie dall'estero, ad una tassa pari al doppio della insufficienza, purchè munite del bollo T con un minimo di L. 0.50 per qualsiasi oggetto.
Pacchi e vaglia postali (consultare l'apposita tariffa).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
P. DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 585.

REGIO DECRETO 5 novembre 1925, n. 2572.
Passaggio di classe di taluni Comuni agli effetti del dazio di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati di 2ª classe i comuni di Ascoli Piceno, Gallarate, Mestre, Monopoli e Voghera; di 3ª classe i comuni di Avezzano, Fermo, Frosinone, Lissone, Piove di Sacco, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana e Valdagno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 4. — COOP.

Numero di pubblicazione 586.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2573.
Approvazione della Convenzione 30 dicembre 1925 per la concessione della ferrovia Voghera-Varzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 732, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 30 dicembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima per la ferrovia Voghera-Varzi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Voghera a Varzi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 17. — COOP.

Numero di pubblicazione 587.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2578.

Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del decreto stesso con quelle della legge 29 marzo 1903, n. 103, sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, e del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 253; nonchè l'art. 8 della legge 18 giugno 1925, n. 1094, che estende tale facoltà alle disposizioni emanate successivamente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 22. — COOP.

Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

CAPO I.

Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali.

Art. 1.

(Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica;

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

6° impianto ed esercizio di farmacie;

7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità;

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facoltà è attribuita alle provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle provincie sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della provincia ed equiparate le provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

Art. 2.

(Art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'art. 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita un'azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate.

Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Esse sono soggette alla vigilanza del Consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento.

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere *a*) e *d*), e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende.

Alle perdite, che eventualmente si verifichino, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera *d*) dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19.

Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

Art. 3.

(Art. 3 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina:

a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o dell'azienda;

c) l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai;

d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni.

Art. 4.

(Art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La direzione dell'azienda è affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore è, di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice.

Art. 5.

(Art. 5 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per ciascuna azienda è istituita una commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali e siano fornite di competenza tecnica od amministrativa; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri.

Il presidente ed i commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 6.

(Art. 6 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.

Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per la esecuzione del presente testo unico.

La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati.

Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata di volta in volta insieme col bilancio.

Art. 7.

(Art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale.

Art. 8.

(Art. 8 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.

Soltanto in casi eccezionali di servizi di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. e da approvarsi dal consiglio di prefettura.

Art. 9.

(Art. 9 della legge 29 marzo 1903, n. 103)

Non possono essere nominati direttori nè impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, nè i loro parenti fino al terzo grado; nè possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo.

CAPO II.

Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali.

Art. 10.

(Art. 10 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, in conformità delle disposizioni del presente testo unico. deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio de-

creto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Art. 11.

(Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilità della medesima.

Art. 12.

(Art. 13 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Intervenuta la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione del consiglio comunale è sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della convocazione.

L'elettore vota pel *sì* o pel *no* sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle provincie non è mai soggetta a votazione di referendum.

Art. 13.

(Art. 14 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Approvata la proposta, il consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art. 3.

Art. 14.

(Art. 15 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Il regolamento speciale dell'azienda è esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutorio.

I regolamenti speciali delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Art. 15.

(Art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 13 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1, nonchè tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perchè non aventi car[illegible] prevalentemente industriale, non sia il caso di farne [illegible]umere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'articolo 10 e la deliberazione nonchè il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa.

Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

CAPO III.

Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.

Art. 16.

(Art. 17 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 14 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

I bilanci delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati all'amministrazione del comune.

Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio della provincia.

I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice, con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 317 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 17.

(Art. 15 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.

Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente.

Il prefetto può annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere

della Giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

Art. 18.

(Art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Il consiglio comunale non può essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Qualora in due successive convocazioni il consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la commissione ai termini dell'art. 7, od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione può sempre essere sciolta dal prefetto, previo parere della giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della commissione amministratrice da parte del consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario per esercitare temporaneamente le attribuzioni della commissione amministratrice. Anche in questo caso il consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese.

Art. 19.

(Art. 20 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

Art. 20.

(Art. 21 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 17 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 3047).

Lo scioglimento del consiglio comunale non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

Quando sia sciolto il consiglio comunale, ma non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione è assunta dal commissario Regio.

Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne adempie le funzioni il commissario Regio.

Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente, al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.

CAPO IV.

Aziende consorziali.

Art. 21.

(Art. 22 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 18 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra comuni, fra provincie, e fra provincie e comuni, anche se questi appartengono a provincie diverse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'articolo 10 e dopo la procedura di cui al successivo art 11, i singoli consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'art. 13, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'art. 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.

Nel caso di consorzio fra provincie e comuni le deliberazioni dei comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di referendum.

Art. 22.

(Art. 19 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini dell'art. 5.

Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra provincie, o fra comuni e provincie deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'articolo 18.

Art. 23.

(Art. 24 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

Un regolamento generale da emanarsi per decreto Reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonchè per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo art. 24.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

(Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n 253).

I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'articolo 1° pei servizi che siano già affidati all'industria pri-

vata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati 20 anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno.

Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purchè un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Avverso la decisione di tale collegio, così il Comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri, i quali saranno nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori.

I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purchè i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purchè stipulato sei mesi prima della promulgazione della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Art. 25.

(Art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Quando i comuni vogliano far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'articolo 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondersi ai concessionari.

Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli articoli 10 e 11.

Art. 26.

(Art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103).

I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo.

Art. 27.

(Art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253).

Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale.

I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'articolo 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo

Art. 28.

(Art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dal presente testo unico ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Art. 29.

(Art. 22 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

Per i servizi già esercitati direttamente dalle provincie queste debbono, entro un anno dalla pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, deliberare circa il modo di esercizio.

Art. 30.

(R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032).

Finchè non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti.

Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente è ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'art. 17.

Art. 31.

(Art. 31 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del Regio decreto 4 febraio 1923, n. 253).

E' data al Governo del Re la facoltà di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico, sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno

FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 588.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 311.

Istituzione in Ottaiano di un Laboratorio scuola per tessili e meccanici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento professionale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1926, n. 312, concernente la soppressione della Regia scuola industriale di Sant'Anastasia;

Vista la deliberazione del comune di Ottaiano del 26 gennaio 1926 e della Congregazione di carità di Ottaiano del 26 gennaio 1926;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Ottaiano un Laboratorio scuola per tessili e meccanici con annesso corso di avviamento biennale e con annessi corsi serali per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 56,570;
il comune di Ottaiano, con L. 8000;
la provincia di Napoli, con L. 10,914;
la Camera di commercio e industria di Napoli, con L. 9356;
la Congregazione di carità di Ottaiano, con L. 2000.

Il comune di Ottaiano e la Congregazione di carità di Ottaiano restano obbligati in seguito delle deliberazioni riportate nelle premesse al presente decreto a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscalmento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 8. — COOP.

Numero di pubblicazione 589.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 314.

47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 18 febbraio 1926, sul decreto che autorizza una 47ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Nei bilanci dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio finanziario in corso, occorrono le seguenti nuove assegnazioni:

Ministero della giustizia:

L. 20,000 per spese casuali;

Ministero dell'istruzione:

L. 5000 per indennità e spese inerenti alle missioni eseguite da personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e dell'assistenza scolastica;

L. 7500 per restauri al tetto della palazzina dell'Osservatorio di Collurania (Teramo), danneggiata dall'aeromoto del 20-21 dicembre 1925;

L. 45,000 per spese di trasporto e collocamento nel Castello di Miramare di mobili, libri ed oggetti vari, asportati dall'Austria durante la guerra.

A tali assegnazioni si provvede, attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, con il decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 12,623,109, rimane disponibile la somma di L. 2,376,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 47ª prelevazione nella somma di L. 77,500, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della giustizia e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero della giustizia:

Cap. n. 12 - Spese casuali	L.	20,000
Ministero dell'istruzione pubblica:		
Cap. n. 23-bis (di nuova istituzione) - Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e dell'assistenza scolastica	»	5,000
Cap. n. 157-III (di nuova istituzione) - Spesa occorrente per il restauro della copertura della palazzina dell'Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo) rimasta danneggiata dall'aeremoto del 20-21 dicembre 1925	»	7,500
Cap. n. 308 (aggiunto) in conto competenza - Spese per il trasporto e la sistemazione nel Castello di Miramare dei mobili, libri ed oggetti, asportati dall'Austria durante la guerra	»	45,000
	L.	77,500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 11. — COOP.

Numero di pubblicazione 590.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 316.

Modificazioni allo statuto dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, approvato col R. decreto-legge 3 aprile 1925, n. 371.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17, 18, 24 dello statuto dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, approvato col R. decreto-legge 3 aprile 1925, n. 371;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione del detto Stabilimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 17 dello statuto dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, approvato col R. decreto-legge 3 aprile 1925, n. 371, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio dell'Ente si chiude col 31 dicembre di ogni anno; entro i tre mesi successivi il Consiglio deve presentare il bilancio al Ministro per le finanze per l'approvazione. Non oltre il terzo mese dalla data di ricevimento del bilancio il Ministro per le finanze trasmette o l'approvazione o le eventuali osservazioni da servire come base alle modificazioni da introdurvi; dopo di che il bilancio può considerarsi approvato ».

Il 1° comma del successivo art. 18 è sostituito dal seguente:

« Il bilancio della gestione di ciascun esercizio comprende tutti i fatti amministrativi relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è compilato in base alle risultanze contabili dei libri e dell'inventario steso al 31 dicembre di ciascun anno. L'inventario tiene conto di tutte le attività e le passività di pertinenza dell'azienda, ivi comprese le attività conferite dallo Stato a norma dell'art. 15, terzo comma, ed escluse quelle concesse in uso come all'articolo stesso, primo comma. La valutazione delle scorte di magazzino, delle materie prime, dei materiali di consumo è fatta al prezzo corrente, depurato di una quota di calo non inferiore al 10 per cento ».

Il 2° comma del successivo art. 19 è sostituito dal seguente:

« Nella situazione patrimoniale devono trovar luogo le seguenti voci:

all'*attivo*: cassa contanti, titoli di proprietà, effetti da incassare, depositi e cauzioni presso terzi, depositi in conto corrente, crediti mobili, materiali di dotazione, materiali di consumo, pubblicazioni di proprietà, lavori in corso di esecuzione al 31 dicembre, saldo perdite e profitti;

al *passivo*: capitale conferito dallo Stato, depositi, debiti, saldo perdite e profitti ».

Art. 2.

Pel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1925 lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato dovrà presentare un bilancio suppletivo comprendente i soli fatti, elementi ed indicazioni che dimostrano i risultati della gestione del periodo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 13. — COOP.

Numero di pubblicazione 591.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 317.

Norme per la restituzione del dazio alla esportazione del burro di cacao.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;
Visto il R. decreto 11 maggio 1923, n. 1000;
Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1318;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 11 maggio 1924, n. 1000, è sostituito dal seguente:

« Nella medesima misura è restituito il dazio all'esportazione del burro di cacao sia puro, sia incorporato nella cioccolata. Le quantità minime sia dell'uno che dell'altro prodotto ammesse a restituzione sono stabilite in 25 chilogrammi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 14. — COOP.

Numero di pubblicazione 592.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 320.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del XXV anno di Regno di S. M. Vittorio Emanuele III.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1112, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno;
Visto il R. decreto-legge del 15 ottobre 1925, n. 1973, che aumenta da L. 1 a L. 1.25 la tariffa minima delle lettere ordinarie dirette all'estero;
Riconosciuta l'opportunità di emettere, in conseguenza, il francobollo commemorativo del Nostro XXV anno di Regno, del valore di L. 1.25;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del Nostro XXV anno di Regno, del valore di L. 1.25.

Art. 2.

I francobolli commemorativi di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno del medesimo formato, disegno e colorazione di quelli da L. 1, emessi in virtù del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1112.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 23. — COOP.

Numero di pubblicazione 593.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 321.

Modificazione dell'art. 31 del regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;
Visto l'art. 18 dello Statuto del Regno;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 31 del regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti del Regno, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, è così modificato:

« Gli Economati generali corrisponderanno un assegno agli economi spirituali di quei benefici che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454, al R. decreto 11 settembre 1919, n. 1764, e all'art. 1° del R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Tale assegno sarà determinato in base alle rendite del beneficio. alla estensione della parrocchia e al numero dei parrocchiani e non potrà essere, in nessun caso, inferiore a L. 1250 annue. Dagli Economati dovrà inoltre corrispondersi agli economi spirituali, fuori dei casi contemplati dall'art. 4 del R. decreto 2 luglio

1922, n. 910, una somma annua per spese di culto in proporzione dell'assegno come sopra corrisposto e in ogni caso non inferiore al minimo di L. 525, da liquidarsi secondo le norme dell'art. 19 del decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13.

« Agli economi spirituali, sino a che non abbiano ottenuto il civile riconoscimento, sarà corrisposto entro un mese dalla nomina, il minimo delle spese di culto e dell'assegno personale in ragione del servizio prestato e salvo ad indennizzarli con effetto retroattivo delle eventuali differenze che loro spettino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 24. — COOP.

Numero di pubblicazione 594.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1926, n. 323.

Approvazione degli Atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli Atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna.

Di detti Atti il Protocollo finale è stato firmato alla stessa data in Locarno ed il Trattato è stato firmato a Londra il 1° dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 29. — COOP.

Locarno 1925.

Les Représentants des Gouvernements allemand, belge, britannique, français, italien, polonais et tchécoslovaque, réunis à Locarno du 5 au 16 octobre 1925, en vue de rechercher d'un commun accord les moyens de préserver du fléau de la guerre leurs nations respectives, et de pourvoir au règlement pacifique des conflits de toute nature qui viendraient éventuellement à surgir entre certaines d'entre elles,

Ont donné leur agrément aux projets de Traités et Conventions qui les concernent respectivement, et qui, élaborés au cours de la présente Conférence, se réfèrent réciproquement les uns aux autres:

Traité entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande Bretagne et l'Italie (Annexe *A*);

Convention d'arbitrage entre l'Allemagne et la Belgique (Annexe *B*);

Convention d'arbitrage entre l'Allemagne et la France (Annexe *C*);

Traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la Pologne (Annexe *D*);

Traité d'arbitrage entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie (Annexe *C*);

Ces actes, dès à présent paraphés « *ne varietur* » porteront la date de ce jour, les Représentants des Parties intéressées convenant de se rencontrer à Londres le 1er décembre prochain, pour procéder, au cours d'une même réunion, à la formalité de la signature des Actes qui les concernent.

Le Ministre des affaires étrangères de France fait connaître qu'à la suite des projets de Traités d'arbitrage ci-dessus mentionnés, la France, la Pologne et la Tchécoslovaquie ont également arrêté à Locarno des projets d'accords en vue de s'assurer réciproquement le bénéfice desdits Traités. Ces accords seront régulièrement déposés à la Société des Nations mais dès à présent Monsieur Briand en tient des copies à la disposition des Puissances ici représentées.

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères de Grande Bretagne propose qu'en réponse à certaines demandes d'explications concernant l'article 16 du Pacte de la Société des Nations et présentées par le chancelier et le ministre des affaires étrangères d'Allemagne, la lettre, dont le projet également est ci-joint (Annexe *F*), leur soit adressée en même temps qu'il sera procédé à la formalité de la signature des Actes ci-dessus mentionnés. Cette proposition est agréée.

Les Représentants des Gouvernements ici représentés déclarent avoir la ferme conviction, que l'entrée en vigueur de ces Traités et Conventions contribuera à amener une détente morale entre les nations, qu'elle facilitera puissamment la solution de beaucoup de problèmes politiques ou économiques conformément aux intérêts et aux sentiments des peuples et qu'en raffermissant la paix et la sécurité en Europe elle sera de nature à hâter d'une manière efficace désarmement prévu par l'article 8 du Pacte de la Société des Nations.

Ils s'engagent à donner leur concours sincère aux travaux déjà entrepris par la Société des Nations relativement au désarmement et à en rechercher la réalisation dans une entente générale.

Fait à Locarno, le 16 octobre 1925.

DR. LUTHER.
STRESEMANN.
EMILE VANDERVELDE.
ARI BRIAND.
AUSTEN CHAMBERLAIN.
BENITO MUSSOLINI.
AL. SKRZYNSKI.
DR. EDUARD BENES.

ANNEXE *A*.

Le Président de l'Empire Allemand, sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République Française, sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, sa Majesté le Roi d'Italie;

Soucieux de satisfaire au désir de sécurité et de protection qui anime les nations qui ont eu à subir le fléau de la guerre de 1914-1918;

Constatant l'abrogation des traités de neutralisation de la Belgique, et conscients de la nécessité d'assurer la paix dans la zone qui a été si fréquemment le théâtre des conflits européens;

Et également animés du sincère désir de donner à toutes les Puissances signataires intéressées des garanties complémentaires dans le cadre du Pacte de la Société des Nations et des Traités en vigueur entre elles;

Ont résolu de conclure un Traité à ces fins et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu les dispositions suivantes:

Article 1er.

Les Hautes Parties contractantes garantissent individuellement et collectivement, ainsi qu'il est stipulé dans les articles ci-après, le maintien du *statu quo* territorial résultant des frontières entre l'Allemagne et la Belgique et entre l'Allemagne et la France, et l'inviolabilité desdites frontières telles qu'elles sont fixées par ou en exécution du Traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ainsi que l'observation des dispositions des articles 42 et 43 dudit Traité, concernant la zone démilitarisée.

Article 2.

L'Allemagne et la Belgique et même l'Allemagne et la France s'engagent réciproquement à ne se livrer de part et d'autre à aucune attaque ou invasion et à recourir de part et d'autre en aucun cas à la guerre.

Toutefois cette stipulation ne s'applique pas s'il s'agit:

1°) de l'exercice du droit de légitime défense, c'est-à-dire de s'opposer à une violation de l'engagement de l'alinéa précédent ou à une contravention flagrante aux articles 42 ou 43 dudit Traité de Versailles lorsqu'une telle contravention constitue un acte provoqué d'agression et qu'en raison du rassemblement de forces armées dans la zone démilitarisée une action immédiate est nécessaire;

2°) d'une action en application de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations;

3°) d'une action en raison d'une décision prise par l'Assemblée ou par le Conseil de la Société des Nations, ou en application de l'article 15, alinéa 7, du Pacte de la Société des Nations, pourvu que dans ce dernier cas cette action soit dirigée contre un Etat qui le premier s'est livré à une attaque.

Article 3.

Prenant en considération les engagements respectivement pris par elles dans l'article 2 du présent Traité, l'Allemagne et la Belgique, et l'Allemagne et la France s'engagent à régler par voie pacifique et de la manière suivante toutes questions de quelque nature qu'elles soient, qui viendraient à les diviser et qui n'auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques ordinaires:

Toutes questions au sujet desquelles les Parties se contesteraient réciproquement un droit seront soumises à des juges, à la décision desquels les Parties s'engagent à se conformer.

Toute autre question sera soumise à une Commission de conciliation et, si l'arrangement proposé par cette Commission n'est pas agréé par les deux Parties, la question sera portée devant le Conseil de la Société des Nations, statuant conformément à l'article 15 du Pacte de la Société.

Les modalités de ces méthodes de règlement pacifique sont l'objet de conventions particulières signées en date de ce jour.

Article 4.

1. — Si l'une des Hautes Parties contractantes estime qu'une violation de l'article 2 du présent Traité ou une contravention aux articles 42 ou 43 du Traité de Versailles a été ou est commise, elle portera immédiatement la question devant le Conseil de la Société des Nations.

2. — Dès que le Conseil de la Société des Nations aura constaté qu'une telle violation ou contravention a été commise, il en donnera sans délai avis aux Puissances signataires du présent Traité, et chacune d'elles s'engage à prêter, en pareil cas, immédiatement son assistance à la Puissance contre laquelle l'acte incriminé aura été dirigé.

3. — En cas de violation flagrante de l'article 2 du présent Traité ou de contravention flagrante aux articles 42 ou 43 du Traité de Versailles par l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des autre Puissances contractantes s'engage dès à présent à prêter immédiatement son assistance à la Partie contre laquelle une telle violation ou contravention aura été dirigée dès que ladite Puissance aura pu se rendre compte que cette violation constitue un acte non provoqué d'agression et qu'en raison soit du franchissement de la frontière soit de l'ouverture des hostilités ou du rassemblement de forces armées dans la zone démilitarisée une action immédiate est nécessaire. Néanmoins, le Conseil de la Société des Nations, saisi de la question conformément au premier paragraphe du présent article, fera connaître le résultat de ses constatations. Les Hautes Parties contractantes s'engagent en pareil cas à agir en conformité avec les recommandations du Conseil qui auraient recueilli l'unanimité des voix à l'exclusion des voix des représentants des Parties engagées dans les hostilités.

Article 5.

La stipulation de l'article 3 du présent Traité est placée sous la garantie des Hautes Parties contractantes ainsi qu'il est prévu ci-après:

Si l'une des Puissance mentionnées à l'article 3 refuse de se conformer aux méthodes de règlement pacifique ou d'exécuter une décision arbitrale ou judiciaire et commet une violation de l'article 2 du présent Traité ou une contravention aux articles 42 ou 43 du Traité de Versailles, les dispositions de l'article 4 du présent Traité s'appliqueront.

Dans le cas où, sans commettre une violation de l'article 2 du présent Traité ou une contravention aus articles 42 ou 43 du Traité de Versailles, une des Puissances mentionnées à l'article 3 refuserait de se conformer aux méthodes de règlement pacifique ou d'exécuter une décision arbitrale ou judiciaire, l'autre Partie saisira le Conseil de la Société des Nations, qui proposera les mesures à prendre; les Hautes Parties contractantes se conformeront à ces propositions.

Article 6.

Les dispositions du présent Traité ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant pour les Hautes Parties contractantes du Traité de Versailles, ainsi que des arrangements complémentaires, y compris ceux signés à Londres le 30 août 1924.

Article 7.

Le présent Traité destiné à assurer le maintien de la paix et conforme au Pacte de la Société des Nations, ne pourra être interprété comme restreignant la mission de celle-ci de prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix du monde.

Article 8.

Les présent Traité sera enregistré à la Société des Nations conformément au Pacte de la Société. Il restera en vigueur jusqu'à ce que, sur la demande de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes notifiée aux autres Puissances signataires trois mois d'avance, le Conseil votant à la majorité des deux tiers au moins, constate que la Société des Nations assure aux Hautes Parties contractantes des garanties suffisantes, et le Traité cessera alors ses effets à l'expiration d'un délai d'une année.

Article 9.

Le présent Traité n'imposera aucune obligation à aucun des Dominions britanniques ou à l'Inde, à moins que le Gouvernement de ce Dominion ou de l'Inde ne signifie qu'il accepte ces obligations.

Article 10.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront déposées à Genève dans les archives de la Société des Nations aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur dès que toutes les ratifications auront été déposées et que l'Allemagne sera devenue Membre de la Société des Nations.

Le présent Traité, fait en un seul exemplaire, sera déposé aux archives de la Société des Nations, dont le secrétaire général sera prié de remettre à chacune des Hautes Parties contractantes des copies certifiées conformes.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Locarno, le 16 octobre 1925.

Dr. Luther.	Ari Briand.
Stresemann.	Austen Chamberlain.
Emile Vandervelde.	Vittorio Scialoja.

———

Annexe F.

La Délégation allemande a bien voulu demander quelques précisions au sujet de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations.

Nous n'avons pas qualité pour nous prononcer au nom de la Société, mais nous n'hésitons pas, à la suite des discussions qui ont eu lieu déjà dans l'Assemblée et dans les Commissions de la Société des Nations, et après les explications qui ont été échangées entre nous, à vous dire l'interprétation, que, pour notre part, nous donnons à l'article 16.

D'après cette interprétation, les obligations résultant dudit article pour les Membres de la Société doivent être entendues en ce sens que chacun des Etats Membres de la Société est tenu de collaborer loyalement et efficacement pour faire respecter le Pacte et pour s'opposer à tout acte d'agression, dans une mesure qui soit compatible avec sa situation militaire, et qui tienne compte de sa position géographique.

Emile Vandervelde.	Vittorio Scialoja.
Ari Briand.	Dr. Eduard Benes.
Austen Chamberlain.	Al. Skrzynski.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri
Mussolini.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926.
Nomina del presidente della Commissione incaricata di esaminare i piani dei piroscafi di nuova costruzione per i servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1925, col quale è stata nominata una Commissione con incarico di esaminare i piani dei piroscafi di nuova costruzione, o da acquistarsi, per i servizi marittimi sovvenzionati, e quelli dei loro apparati motori, e di formulare le relative proposte;

Visto che S. E. il gr. cord. Umberto Cagni, vice ammiraglio d'armata nella riserva navale, Ministro di Stato, senatore del Regno, presidente di detta Commissione ha presentato le dimissioni da tale carica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni di S. E. il gr. cord. Umberto Cagni, vice ammiraglio d'armata nella riserva navale, Ministro di Stato, senatore del Regno, da presidente della Commissione incaricata di esaminare i piani dei piroscafi di nuova costruzione, o da acquistarsi, per i servizi marittimi sovvenzionati, e quelli dei loro apparati motori, e di formulare le relative proposte, ed in sostituzione nella stessa carica è nominato S. E. il gr. cord. Enrico Millo, vice ammiraglio di armata nella riserva navale, senatore del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal 16 gennaio 1926 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1926.
Reciproca sostituzione di agenti di cambio nelle Borse valori di Roma e di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali n. 4080 e n. 4557 in data 4 settembre 1925, coi quali, fra gli altri, i signori Agostini Tullio e Gamboni Pasquale furono nominati agenti di cambio in soprannumero rispettivamente presso le Borse di Napoli e di Roma;

Viste le domande con le quali i predetti signori Agostini e Gamboni chiedono un reciproco scambio di residenza;

Ritenuto che per tal guisa la reciproca sostituzione non viene a turbare la situazione numerica degli agenti di cambio per le due Borse;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

I signori Agostini Tullio e Gamboni Pasquale, agenti di cambio in soprannumero presso le Borse di Napoli e di Roma, sono reciprocamente trasferiti ad esercitare la professione presso la Borsa di Roma e di Napoli, rispettivamente.

Il provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da tale data decorerrà pure il termine per l'integrazione della cauzione nei riguardi del signor Agostini.

Roma, addì 3 marzo 1926.

Il Ministro: Volpi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 49, dal 30 novembre al 6 dicembre 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Bari delle P.	Bari	Bitonto	B	—	1
Brescia	Verolanuova	Offlaga	B	—	1
Chieti	Chieti	Francavilla	O	—	1
Firenze	S. Miniato	S. Miniato	B	—	1
Friuli	Udine	Pozzuolo	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Lodi	S. Fiorano	B	—	1
Novara	Novara	Soriso	B	—	1
Id.	Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Id.	Vinzaglio	B	—	1
Perugia	Foligno	Spello	B	—	1
Potenza	Matera	Matera	O	1	—
Id.	Id.	Tricarico	O	1	—
Roma	Frosinone	Giuliano di R.	B	—	1
Id.	Id.	Roccagorga	O	—	1
Salerno	Salerno	Cava di Tirreni	B	—	1
Torino	Torino	Moncalieri	B	—	1
Trento	Cavalese	Moena	B	—	1
Treviso	Treviso	Ponte di Piave	B	—	1
Id.	Id.	Salgareda	B	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Arzignano	B	—	1
				2	20
		Carbonchio sintomatico.			
Potenza	Matera	Salandra	B	1	—
		Afta epizootica.			
Alessandria	Acqui	Castel Rocchero	B	—	1
Id.	Id.	Incisa Belbo	B	—	1
Id.	Id.	Mombaruzzo	B	—	1
Id.	Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Id.	Cassine	B	2	1
Id.	Id.	Masio	B	—	1
Id.	Id.	Quattordio	B	—	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	1
Id.	Id.	Sezzadio	B	—	1
Id.	Asti	Agliano	B	—	1
Id.	Id.	Aramengo	B	1	—
Id.	Id.	Asti	B	3	1
Id.	Id.	Bagnasco	B	—	1
Id.	Id.	Calosso	B	—	1
Id.	Id.	Castagnole L.	B	1	—
Id.	Id.	Coazzolo	B	1	—
Id.	Id.	Corsione	B	2	—
Id.	Id.	Cortazzone	B	—	1
Id.	Id.	Costigliole	B	—	1
Id.	Id.	Ferrere	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Asti	Isola d'Asti	B	3	1
Id.	Id.	Mombercelli	B	—	1
Id.	Id.	Montafia	B	3	1
Id.	Id.	Moransengo	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	1
Id.	Id.	Robella	B	1	1
Id.	Id.	Rocchetta Tan.	B	—	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	5	4
Id.	Id.	S. Marzanotto	B	1	—
Id.	Id.	Tonengo	B	1	—
Id.	Id.	Viale	B	1	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	1
Id.	Casale Monferr.	Altiano	B	—	1
Id.	Id.	Casale Monferr.	B	1	1
Id.	Id.	Gabiano	B	1	2
Id.	Id.	Giarole	B	—	1
Id.	Id.	Grazzano	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	—	1
Id.	Id.	Morano sul Po	B	1	—
Id.	Id.	Odalengo Gran.	B	1	—
Id.	Id.	Pomaro	B	1	—
Id.	Id.	Serralunga	B	1	—
Id.	Id.	Varengo	B	—	1
Id.	Id.	Viarigi	B	—	1
Id.	Id.	Villaromagn.	B	—	1
Id.	Novi Ligure	Carrosio	B	1	—
Id.	Id.	Gavi	B	4	1
Id.	Tortona	Piovera	B	—	3
Id.	Id.	Pontecurone	B	—	1
Id.	Id.	Sale	B	1	6
Id.	Id.	Tortona	B	1	—
Ancona	Ancona	Ancona	B	8	—
Id.	Id.	Camerata Pic.	B	3	—
Id.	Id.	Chiaravalle	B	7	—
Id.	Id.	Fabriano	B	8	4
Id.	Id.	Falconara	B	2	2
Id.	Id.	Genga	B	1	—
Id.	Id.	Iesi	B	3	1
Id.	Id.	Monsano	B	5	2
Id.	Id.	Montemarc.	B	6	—
Id.	Id.	Osimo	B	1	2
Id.	Id.	Ostra	B	3	—
Id.	Id.	Poggio S. M.	B	1	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	5	—
Id.	Id.	Senigallia	B	11	6
Id.	Id.	Sirolo	B	3	—
Aquila degli A.	Avezzano	Celano	B	4	—
Id.	Id.	Civitella Rov.	B	1	—
Id.	Id.	Pescasseroli	B	3	—
Id.	Id.	Pescina	B	1	—
Id.	Id.	S. Vinc. V. R.	B	3	—
Id.	Id.	Trasacco	B	5	2
Id.	Sulmona	Alfedena	BO	5	—
Id.	Id.	Ateleta	B	1	—
Id.	Id.	Barrea	BO	8	—
Id.	Id.	Castel di S.	B	—	1
Id.	Id.	Scontrone	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	3	—
Id.	Id.	Bucine	B	3	4
Id.	Id.	Castiglione F.	B	6	—
Id.	Id.	Cortona	B	4	1
Id.	Id.	Laterina	B	—	1
Id.	Id.	Monte S. Sav.	B	—	3
Id.	Id.	Monte S. M. T.	B	1	2
Id.	Id.	Pergine	B	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata	B	1	1

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Ascoli	Monteprandone	B	1	—
Id.	Id.	Spinetoli	B	1	—
Id.	Fermo	Fermo	B	2	1
Id.	Id.	Montegiorgio	B	2	—
Id.	Id.	Montegranaro	B	2	—
Id.	Id.	Monte Urano	B	1	—
Id.	Id.	Porto S. Giorg.	B	3	—
Id.	Id.	S. Elpidio	B	1	—
Avellino	Avellino	Montoro Sup.	B	1	—
Belluno	Belluno	Agordo	B	9	—
Id.	Id.	Chies	B	7	—
Id.	Id.	Limana	B	6	1
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	2	1
Id.	Feltre	Cesio	B	3	3
Id.	Id.	Feltre	B	6	2
Id.	Id.	Santa Giustina	B	7	4
Id.	Pieve di Cadore	Lozzo	B	—	2
Benevento	Benevento	Paduli	B	1	4
Id.	Id.	Torrecuso	B	—	3
Id.	Cerreto Sannita	Amorosi	B	1	1
Bergamo	Bergamo	Albino	B	7	1
Id.	Id.	Almè	B	—	2
Id.	Id.	Almenno S. B.	B	—	2
Id.	Id.	Aviatico	B	—	3
Id.	Id.	Azzano S. P.	B	1	2
Id.	Id.	Bergamo	B	3	1
Id.	Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Id.	Bonate di Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Id.	Carobbio	B	—	2
Id.	Id.	Cenate di Sopr.	B	1	1
Id.	Id.	Cenate di Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Chignolo	B	3	3
Id.	Id.	Chiuduno	B	1	1
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	1	1
Id.	Id.	Credaro	B	—	1
Id.	Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Id.	Grumello d. M.	B	2	—
Id.	Id.	Grumello d. P.	B	1	1
Id.	Id.	Luzzana	B	1	—
Id.	Id.	Madone	B	1	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Pedrengo	B	3	—
Id.	Id.	Pontida	B	—	1
Id.	Id.	Ranica	B	2	—
Id.	Id.	S. Paolo d'Arg.	B	6	3
Id.	Id.	Sant'Antonio	B	1	1
Id.	Id.	Sorisole	B	6	—
Id.	Id.	Suisio	B	3	—
Id.	Id.	Tagliuno	B	3	—
Id.	Id.	Vall'Alta	B	1	—
Id.	Id.	Valtesse	B	1	—
Id.	Id.	Viadanica	B	5	1
Id.	Id.	Villa d'Almè	B	1	—
Id.	Id.	Villa di Serio	B	—	8
Id.	Clusone	Ardesio	B	—	1
Id.	Id.	Cazzano S. A.	B	1	—
Id.	Id.	Fino del Monte	B	—	3
Id.	Id.	Fiorano di Ser.	B	—	1
Id.	Id.	Gazzaniga	B	3	1
Id.	Id.	Oltressenda B.	B	1	1
Id.	Id.	Onore	B	1	—
Id.	Id.	Ponte di Nossa	B	—	1
Id.	Id.	Premolo	B	1	—
Id.	Id.	Rovetta	B	1	—
Id.	Id.	Songavazzo	B	3	—
Bergamo	Treviglio	Barbata	B	1	1
Id.	Id.	Bariano	B	1	2
Id.	Id.	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	8	1
Id.	Id.	Caravaggio	B	4	1
Id.	Id.	Cortenuova	B	3	—
Id.	Id.	Covo	B	6	4
Id.	Id.	Fontanella	B	11	—
Id.	Id.	Fornovo	B	4	4
Id.	Id.	Ghisalba	B	3	—
Id.	Id.	Isso	B	1	1
Id.	Id.	Mariano	B	—	1
Id.	Id.	Martinengo	B	16	—
Id.	Id.	Morengo	B	1	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	10	4
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Id.	Id.	Sabbio Bergam.	B	1	3
Id.	Id.	Spirano	B	3	—
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	5	—
Id.	Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Id.	Zanica	B	1	—
Bologna	Bologna	Budrio	B	—	5
Id.	Id.	Castenaso	B	—	6
Brescia	Breno	Artogne	B	—	1
Id.	Brescia	Bagnolo Mella	B	4	1
Id.	Id.	Botticino Matt.	B	7	—
Id.	Id.	Bovezzo	B	4	—
Id.	Id.	Caionvico	B	1	—
Id.	Id.	Calcinato	B	1	2
Id.	Id.	Calvisano	B	33	5
Id.	Id.	Carzago	B	2	—
Id.	Id.	Castel Mella	B	—	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	8	5
Id.	Id.	Cizzago	B	1	1
Id.	Id.	Cossirano	B	12	2
Id.	Id.	Lonato	B	18	5
Id.	Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Id.	Montichiari	B	6	—
Id.	Id.	Nuvolento	B	4	2
Id.	Id.	Nuvolera	B	5	—
Id.	Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Id.	Poncarale	B	—	1
Id.	Id.	Rivoltella	B	5	2
Id.	Id.	Serle	B	—	1
Id.	Chiari	Acqualunga	B	—	3
Id.	Id.	Adro	B	—	1
Id.	Id.	Castrezzato	B	—	2
Id.	Id.	Cazzago S. M.	B	2	—
Id.	Id.	Coccaglio	B	2	—
Id.	Id.	Cologne	S	4	1
Id.	Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Id.	Ludriano	B	4	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	11	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	5	1
Id.	Id.	Podergnaga	B	4	1
Id.	Id.	Pontoglio	B	3	2
Id.	Id.	Roccafranca	B	7	—
Id.	Id.	Rudiano	B	—	1
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Id.	Villachiara	B	1	1
Id.	Salò	Castrezzone	B	2	7
Id.	Id.	Goglione Sotto	B	1	6
Id.	Id.	Polpenazze	B	—	1
Id.	Id.	Preseglie	B	—	1
Id.	Verolanuova	Bassano Bresc.	B	1	—
Id.	Id.	Cadignano	B	2	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Verolanuova	Gottolengo	B	47	5
Id.	Id.	Manerbio	B	10	1
Id.	Id.	Quinzano d'O.	B	7	1
Id.	Id.	Seniga	B	18	1
Campobasso	Isernia	Concacasale	B	2	—
Id.	Id.	Fornelli	B	2	—
Caserta	Nola	Marigliano	B	—	1
Id.	Sora	Pontecorvo	B	—	1
Catania	Acireale	Acireale	B	1	—
Id.	Id.	Giarre	B	2	—
Id.	Caltagirone	Caltagirone	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Nicosia	Troina	B	1	—
Catanzaro	Cotrone	Caccuri	B	2	1
Id.	Id.	Id.	O	3	2
Id.	Id.	Cotrone	B	1	1
Id.	Id.	Savelli	B	3	4
Id.	Id.	Verzino	B	1	2
Id.	Nicastro	Maida	B	2	1
Id.	Id.	Nicastro	B	3	1
Id.	Id.	Sambiase	B	1	1
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	—	3
Chieti	Chieti	Casacanditella	B	7	—
Id.	Id.	Chieti	B	24	3
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Francavilla	B	1	—
Id.	Id.	Guardiagrele	B	50	3
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Id.	S	6	—
Id.	Id.	Migliarino	B	7	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	Pennapiedim.	B	3	—
Id.	Id.	Pescara	B	—	1
Id.	Id.	Poggioflorito	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Tollo	B	4	—
Id.	Id.	Id.	S	4	—
Id.	Lanciano	Fossacesia	B	2	—
Id.	Id.	Lanciano	B	12	—
Id.	Id.	Lettopalena	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	43	—
Id.	Id.	Palombaro	B	1	—
Como	Como	Albate	B	1	1
Id.	Id.	Alzate Brianza	B	7	2
Id.	Id.	Anzano del P.	B	3	—
Id.	Id.	Bellano	B	1	2
Id.	Id.	Bregnano	B	2	—
Id.	Id.	Carlazzo	B	4	2
Id.	Id.	Castiglione I.	B	3	1
Id.	Id.	Cavallasca	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	13	3
Id.	Id.	Como	B	4	—
Id.	Id.	Costamasnaga	B	5	—
Id.	Id.	Cremia	B	—	4
Id.	Id.	Dervio	B	1	—
Id.	Id.	Dizzasco	B	5	—
Id.	Id.	Domaso	B	3	—
Id.	Id.	Figine Serenza	B	1	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Gera	B	4	2
Id.	Id.	Gravedona	B	2	1
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Laino	B	—	1
Id.	Id.	Lemna	B	3	—
Id.	Id.	Lezzeno	B	1	—
Id.	Id.	Lurate Abbate	B	1	—
Como	Como	Lucino	B	1	—
Id.	Id.	Moiana	B	4	—
Id.	Id.	Molina	B	5	—
Id.	Id.	Palanzo	B	13	—
Id.	Id.	Peglio	B	4	—
Id.	Id.	Pellio di Sopra	B	2	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	3	—
Id.	Id.	Porlezza	B	4	2
Id.	Id.	S. Bartol. V. C.	B	—	18
Id.	Id.	S. Fedele	B	7	—
Id.	Id.	S. Nazzaro	B	14	10
Id.	Id.	Scaria	B	—	2
Id.	Id.	Sueglio	B	3	—
Id.	Id.	Tavordo	B	26	—
Id.	Id.	Torno	B	1	—
Id.	Id.	Traversa	B	1	2
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Vendrogno	B	1	—
Id.	Id.	Vercana	B	—	2
Id.	Id.	Vestreno	B	5	3
Id.	Lecco	Annone di B.	B	3	—
Id.	Id.	Asso	B	6	—
Id.	Id.	Ballabio Inf.	B	5	—
Id.	Id.	Ballabio Sup.	B	—	1
Id.	Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Id.	Bindo	B	2	—
Id.	Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Id.	Canzo	B	4	—
Id.	Id.	Cassago	B	2	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	6	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	15	—
Id.	Id.	Cesana Brianza	B	—	1
Id.	Id.	Cologna	B	1	—
Id.	Id.	Consonno	B	2	—
Id.	Id.	Ello	B	—	3
Id.	Id.	Galbiate	B	5	6
Id.	Id.	Garlate	B	2	2
Id.	Id.	Imbersago	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	4	1
Id.	Id.	Merate	B	—	2
Id.	Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Id.	Oggiono	B	5	2
Id.	Id.	Olgiate Molg.	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	1	1
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Ravellino	B	2	—
Id.	Id.	Rongio	B	7	—
Id.	Id.	Sala al Barro	B	4	—
Id.	Id.	Somana	B	2	—
Id.	Id.	Sormano	B	2	3
Id.	Id.	Valmadorera	B	—	2
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	4	—
Id.	Id.	Visino	B	1	—
Id.	Varese	Abbiate Guazz.	B	2	—
Id.	Id.	Angera	B	15	2
Id.	Id.	Arcisate	B	15	3
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Barza	B	8	1
Id.	Id.	Barzola	B	6	—
Id.	Id.	Bedero Valc.	B	1	—
Id.	Id.	Besano	B	5	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	15	4
Id.	Id.	Bizzozero	B	1	—
Id.	Id.	Bosco Valtrav.	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Como	Varese	Brenta	B	—	1
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Buguggiate	B	—	2
Id.	Id.	Cantello	B	8	—
Id.	Id.	Capronno	B	1	1
Id.	Id.	Caravate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	6	2
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	10	2
Id.	Id.	Castiglione O.	B	4	—
Id.	Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Id.	Cavona	B	—	4
Id.	Id.	Clivio	B	5	—
Id.	Id.	Cocquio	B	8	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	6	—
Id.	Id.	Cugliate	B	3	—
Id.	Id.	Cunardo	B	2	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Cuvio	B	13	—
Id.	Id.	Duno	B	—	2
Id.	Id.	Induno Olona	B	4	—
Id.	Id.	Ispra	B	6	—
Id.	Id.	Lavena	B	4	2
Id.	Id.	Laveno	B	2	1
Id.	Id.	Lissago	B	5	—
Id.	Id.	Luvinate	B	2	1
Id.	Id.	Malgesso	B	—	1
Id.	Id.	Malnate	B	—	1
Id.	Id.	Marchirolo	B	4	—
Id.	Id.	Masnago	B	3	1
Id.	Id.	Mombello	B	—	3
Id.	Id.	Morosolo	B	—	3
Id.	Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Id.	Rancio Valc.	B	2	—
Id.	Id.	Ranco	B	4	—
Id.	Id.	Sangiano	B	5	—
Id.	Id.	Ternate	B	5	—
Id.	Id.	Tradate	B	2	—
Id.	Id.	Varano Borghi	B	3	—
Id.	Id.	Varese	B	11	—
Id.	Id.	Vedano O.	B	1	—
Id.	Id.	Viggiù	B	8	—
Id.	Id.	Voldomino	B	2	—
Cosenza	Cosenza	Bisignano	B	1	3
Id.	Id.	Carpanzano	B	2	—
Id.	Id.	Cosenza	B	6	1
Id.	Id.	Mangone	B	5	—
Id.	Id.	Rende	B	—	2
Id.	Rossano	Calopezzati	B	3	—
Id.	Id.	Rossano	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	4	2
Id.	Id.	Gussola	B	2	—
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	4	1
Id.	Id.	S. Martino al L.	B	1	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Solarolo R.	B	1	—
Id.	Id.	Voltido	B	1	—
Id.	Crema	Agnadello	B	—	1
Id.	Id.	Bagnolo Crem.	B	1	—
Id.	Id.	Dovera	B	4	—
Id.	Id.	Moscazzano	B	2	1
Id.	Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	1	—
Id.	Id.	Ripalta Arp.	B	7	—
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	—	2
Id.	Id.	Romanengo	B	—	1
Id.	Id.	Salvirola	B	3	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Cremona	Crema	S. Bernardino	B	2	1
Id.	Id.	S. Maria d. Cr.	B	—	1
Id.	Id.	Soncino	B	9	2
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	3	—
Id.	Id.	Ticengo	B	—	3
Id.	Cremona	Ca' d'Andrea	B	2	2
Id.	Id.	Casalbuttano	B	4	—
Id.	Id.	Casaletto Cer.	B	—	1
Id.	Id.	Castelleone	B	7	2
Id.	Id.	Cremona	B	4	1
Id.	Id.	Derovere	B	—	2
Id.	Id.	Gombito	B	2	—
Id.	Id.	Grontardo	B	1	1
Id.	Id.	Grunnello Cr.	B	—	2
Id.	Id.	Isola Dov.	B	2	1
Id.	Id.	Paderno Cr.	B	4	—
Id.	Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	—	2
Id.	Id.	Pizzighettone	B	2	2
Id.	Id.	S. Bassano	B	3	1
Id.	Id.	S. Daniele R.	B	—	2
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	3	1
Cuneo	Alba	Alba	B	2	—
Id.	Id.	Canale	B	3	3
Id.	Id.	Diano	B	—	2
Id.	Id.	Magliano Alf.	B	—	1
Id.	Id.	Montà	B	1	6
Id.	Id.	Monticelli	B	2	—
Id.	Id.	Neive	B	—	2
Id.	Id.	Roddi	B	—	1
Id.	Cuneo	Cuneo	B	6	—
Id.	Id.	Villafalletto	B	1	—
Id.	Id.	Vinadio	B	1	—
Id.	Mondovì	Rocca de' Baldi	B	1	—
Id.	Id.	Trinità	B	1	—
Id.	Saluzzo	Barge	B	2	—
Ferrara	Cento	Cento	B	14	—
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	12	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	3	—
Id.	Id.	S. Agostino	B	12	—
Id.	Comacchio	Comacchio	B	4	—
Id.	Id.	Massafiscaglia	B	4	—
Id.	Id.	Mesola	B	2	—
Id.	Id.	Migliarino	B	2	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	17	—
Id.	Id.	Berra	B	2	—
Id.	Id.	Bondeno	B	12	—
Id.	Id.	Copparo	B	6	—
Id.	Id.	Ferrara	B	5	9
Id.	Id.	Formignana	B	3	—
Id.	Id.	Ostellato	B	3	8
Id.	Id.	Portomaggiore	B	38	4
Id.	Id.	Ro	B	3	—
Id.	Id.	Vigarano M.	B	6	2
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	2	1
Id.	Id.	Casellina e T.	B	1	—
Id.	Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Id.	Figline Vald.	B	3	—
Id.	Id.	Firenze	B	—	2
Id.	Id.	Firenzuola	B	4	1
Id.	Id.	Lastra a Signa	B	—	1
Id.	Id.	Londa	B	—	2
Id.	Id.	Pelago	B	1	—
Id.	Id.	Pontassieve	B	1	6
Id.	Id.	Prato	B	1	—
Id.	Id.	S. Cass. V. di P.	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Firenze	Firenze	Vaglia	B	2	—
Id.	Pistoia	Montale	B	1	—
Id.	Id.	Pistoia	B	—	4
Id.	S. Miniato	Cerreto Guidi	B	3	—
Id.	Id.	Empoli	B	3	—
Id.	Id.	Montelupo	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	B O	5	4
Id.	Id.	Ortanova	B	—	5
Id.	Id.	Vieste	B S	6	1
Id.	S. Severo	Apricena	B	2	—
Id.	Id.	Cagnano	B	3	—
Id.	Id.	Carpino	B	2	—
Id.	Id.	Ischitella	B	3	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	B	1	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	B	1	—
Id.	Id.	Sannicandro G.	B O	3	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	146	20
Id.	Id.	Cesenatico	B	25	4
Id.	Id.	Gambettola	B	1	—
Id.	Id.	Gatteo	B	7	2
Id.	Id.	Longiano	B	—	2
Id.	Id.	Montiano	B	—	1
Id.	Id.	S. Mauro	B	17	3
Id.	Id.	Savignano	B	12	1
Id.	Forlì	Bertinoro	B	15	2
Id.	Id.	Forlì	B	192	27
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	26	—
Id.	Id.	Meldola	B	6	—
Id.	Rimini	Riccione	B	1	—
Id.	Id.	Rimini	B	17	2
Id.	Id.	Saludecio	B	2	—
Id.	Id.	S. Clemente	B	1	—
Id.	Id.	Santarcangelo	B	24	—
Friuli	Pordenone	Caneva	B	1	—
Id.	Id.	Fontanafreddo	B	1	—
Id.	Id.	Zoppola	B	—	1
Id.	Udine	Camino di C.	B	2	—
Id.	Id.	Pavia di Udine	B	—	1
Id.	Id.	Pocenia	B	2	—
Id.	Id.	S. Vito al Tagl.	B	1	—
Genova	Albenga	Albenga	B	1	—
Id.	Id.	Campochiesa	B	1	—
Id.	Id.	Calizzano	B	8	—
Id.	Id.	Casanova	B	7	—
Id.	Id.	Ortovero	B	3	—
Id.	Id.	Ranzi Pietra	B	3	—
Id.	Id.	Vendone	B	4	—
Id.	Chiavari	Sestri Levante	B	2	—
Id.	Genova	Campomorone	B	6	—
Id.	Id.	Casella	B	1	—
Id.	Id.	Genova	B	1	—
Id.	Id.	Montebruno	B	2	—
Id.	Id.	Quarto dei Mille	B	2	—
Id.	Id.	S. Ilario	B	2	—
Id.	Id.	S. Olcese	B	3	—
Id.	Id.	Valbrevenna	B	2	—
Id.	Savona	Martina Olba	B	—	5
Id.	Id.	Olba	B	—	1
Id.	Id.	Tiglieto	B	—	8
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	B	2	—
Id.	Id.	Castigl. della P.	B	2	5
Id.	Id.	Follonica	B	—	2
Id.	Id.	Gavorrano	B	5	—
Id.	Id.	Grosseto	B	30	—
Id.	Id.	Id.	S	9	—
Id.	Id.	Pitigliano	B	1	1
Imperia	Imperia	Caravonica	B	1	—
Id.	Id.	Cartari e Cald.	B	7	—
Id.	Id.	Civezza	B	2	—
Id.	Id.	Chiusanico	B	23	—
Id.	Id.	Chiusavecchia	B	2	—
Id.	Id.	Cesio di Arr.	B	51	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Diano Marina	B	1	—
Id.	Id.	Pontedassio	B	4	—
Id.	Id.	Pornassio	B	23	2
Id.	S. Remo	S. Remo	B	17	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	B	1	—
Id.	Lecce	Lecce	B	2	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	14	1
Id.	Id.	Id.	S	8	—
Lucca	Lucca	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	3	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	4	—
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	5	—
Macerata	Camerino	Camerino	B	1	—
Id.	Id.	Camporotondo	B	5	—
Id.	Macerata	Cingoli	B	18	—
Id.	Id.	Civitanova	B	2	—
Id.	Id.	Macerata	B	3	—
Id.	Id.	Matelica	B	2	—
Id.	Id.	Montefano	B	1	—
Id.	Id.	Recanati	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	6	—
Id.	Id.	Tolentino	B	10	—
Id.	Id.	Treia	B	3	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	7	2
Id.	Id.	Bigarello	B	2	—
Id.	Id.	Borgoforte	B	4	5
Id.	Id.	Borgofranco	B	2	—
Id.	Id.	Bozzolo	B	1	—
Id.	Id.	Canneto	B	5	3
Id.	Id.	Casaloldo	B	2	2
Id.	Id.	Casalromano	B	1	1
Id.	Id.	Castelberforte	B	1	2
Id.	Id.	Castel d'Ario	B	—	1
Id.	Id.	Castellucchio	B	3	1
Id.	Id.	Curtatone	B	5	5
Id.	Id.	Gazoldo	B	2	—
Id.	Id.	Gazzuolo	B	—	2
Id.	Id.	Goito	B	8	12
Id.	Id.	Gonzaga	B	—	6
Id.	Id.	Marcaria	B	11	11
Id.	Id.	Mariana	B	1	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	12	12
Id.	Id.	Medole	B	2	2
Id.	Id.	Moglia	B	—	1
Id.	Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Id.	Pomponesco	B	—	3
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	14	—
Id.	Id.	Quingentole	B	—	1
Id.	Id.	Quistello	B	4	1
Id.	Id.	Redondesco	B	7	5
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Rodigo	B	—	5
Id.	Id.	Roncoferraro	B	2	1
Id.	Id.	Roverbella	B	3	4
Id.	Id.	S. Benedetto	B	11	17
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	S. Giov. d. D.	B	4	4
Id.	Id.	Schivenoglia	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	2	—
Id.	Id.	Suzzara	B	—	1
Id.	Id.	Viadana	B	15	9
Id.	Id.	Villa Poma	B	1	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	—	1
Id.	Id.	Virgilio	B	2	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	4	—
Id.	Id.	Massa	B	2	—
Messina	Castroreale	Barcell. P. di G.	B	4	1
Id.	Id.	Giardini	B	3	—
Id.	Messina	Messina	B	1	1
Id.	Id.	Milazzo	B	2	—
Id.	Mistretta	Caronia	B	4	—
Id.	Id.	Pettinco	B	—	2
Id.	Id.	S. Fratello	B	6	—
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	—	1
Id.	Id.	Albairate	B	—	2
Id.	Id.	Bareggio	B	2	2
Id.	Id.	Castano Primo	B	1	5
Id.	Id.	Cuggiono	B	1	1
Id.	Id.	Ossona	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	1	3
Id.	Id.	Rosate	B	1	1
Id.	Id.	Sedriano	B	1	1
Id.	Gallarate	Albizzate	B	—	1
Id.	Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Id.	Gallarate	B	—	2
Id.	Id.	Rescaldina	B	1	1
Id.	Id.	Sesto Calende	B	—	2
Id.	Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Lodi	Bertonico	B	—	1
Id.	Id.	Castigl. d'Adda	B	—	3
Id.	Id.	Cavacurta	B	1	2
Id.	Id.	Cazzimani	B	1	2
Id.	Id.	Livraga	B	—	3
Id.	Id.	Lodi	B	1	4
Id.	Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Senna Lodig.	B	—	1
Id.	Milano	Cesano Bosc.	B	1	1
Id.	Id.	Linate al L.	B	1	1
Id.	Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Id.	Mediglia	B	2	2
Id.	Id.	Milano	B	4	5
Id.	Id.	Pozzuolo Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Rodano	B	1	1
Id.	Id.	Segrate	B	—	2
Id.	Monza	Besana Brianza	B	4	4
Id.	Id.	Correzzana	B	—	3
Id.	Id.	Veduggio	B	2	2
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	12	1
Id.	Id.	Concordia	B	18	2
Id.	Id.	Finale	B	8	1
Id.	Id.	Mirandola	B	21	2
Id.	Id.	S. Felice	B	6	2
Id.	Id.	S. Possidonio	B	20	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	9	1
Id.	Modena	Bastiglia	B	8	1
Id.	Id.	Bomporto	B	9	1
Id.	Id.	Campogalliano	B	14	—
Id.	Id.	Camposanto	B	6	1
Id.	Id.	Carpi	B	84	13
Id.	Id.	Castelnuovo	B	9	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Modena	Castelvetro	B	19	—
Id.	Id.	Fiorano	B	24	4
Id.	Id.	Formigine	B	15	2
Id.	Id.	Guiglia	B	5	—
Id.	Id.	Maranello	B	11	2
Id.	Id.	Marano	B	10	—
Id.	Id.	Medolla	B	—	1
Id.	Id.	Modena	B	62	4
Id.	Id.	Nonantola	B	26	8
Id.	Id.	Novi	B	32	3
Id.	Id.	Prignano	B	16	—
Id.	Id.	Ravarino	B	8	3
Id.	Id.	S. Cesario	B	19	1
Id.	Id.	Sassuolo	B	8	2
Id.	Id.	Savignano	B	5	4
Id.	Id.	Spilamberto	B	23	2
Id.	Id.	Soliera	B	36	4
Id.	Id.	Vignola	B	28	1
Id.	Pavullo	Fanano	B	1	—
Id.	Id.	Lama Mocogno	B	2	—
Id.	Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Id.	Montese	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	12	2
Id.	Id.	Sestola	B	1	—
Id.	Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Castellammare	S. Giuseppe	B	—	2
Id.	Id.	Vico Equense	B	2	—
Id.	Napoli	Napoli	B	3	1
Novara	Biella	Benna	B	—	1
Id.	Id.	Biella	B	2	—
Id.	Id.	Brusnengo	B	—	1
Id.	Id.	Candelo	B	1	—
Id.	Id.	Castelletto C.	B	1	—
Id.	Id.	Cavaglià	B	—	3
Id.	Id.	Ceretto Cast.	B	2	—
Id.	Id.	Chiavazza	B	1	—
Id.	Id.	Cossato	B	1	—
Id.	Id.	Mosso S. Maria	B	—	2
Id.	Id.	Ponderano	B	—	1
Id.	Id.	Salassola	B	—	1
Id.	Id.	Sandigliano	B	—	1
Id.	Id.	Tollegno	B	1	—
Id.	Id.	Valdengo	B	—	1
Id.	Id.	Valle S. Nicol.	B	1	—
Id.	Id.	Verrone	B	1	3
Id.	Id.	Vigliano	B	—	1
Id.	Domodossola	Villadossola	B	—	1
Id.	Novara	Agnellengo	B	1	—
Id.	Id.	Barengo	B	—	2
Id.	Id.	Biandrate	B	—	4
Id.	Id.	Borgomanero	B	9	6
Id.	Id.	Borgo Vercelli	B	2	2
Id.	Id.	Caltignaga	B	2	2
Id.	Id.	Cameri	B	—	2
Id.	Id.	Casaleggio	B	2	—
Id.	Id.	Castell. S. T.	B	—	1
Id.	Id.	Cerano	B	4	1
Id.	Id.	Comignago	B	—	1
Id.	Id.	Galliate	B	5	—
Id.	Id.	Ghemme	B	—	2
Id.	Id.	Invorio Infer.	B	—	1
Id.	Id.	Marano Ticino	B	1	—
Id.	Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	3	3
Id.	Id.	Oleggio	B	4	1
Id.	Id.	Pombia	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Novara	Novara	S. Nazzaro S.	B	—	2
Id.	Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Id.	Varallo Pomb.	B	—	1
Id.	Id.	Vespolate	B	1	—
Id.	Pallanza	Trobaso	B	—	2
Id.	Vercelli	Buronzo	B	—	2
Id.	Id.	Casanova Elvo	B	—	1
Id.	Id.	Cascine S. G.	B	9	5
Id.	Id.	Fontan. da Po	B	2	—
Id.	Id.	Ghislarengo	B	1	—
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	6	2
Id.	Id.	Santhià	B	—	1
Id.	Id.	Trino	B	1	—
Id.	Id.	Vercelli	B	1	2
Padova	Padova	Boara Pisani	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo	B	—	1
Id.	Id.	Limona	B	1	—
Id.	Id.	Piazzola	B	1	1
Id.	Id.	S. Martino	B	1	—
Id.	Id.	Vescovana	B	—	1
Id.	Id.	Villafranca	B	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	B	41	1
Id.	Id.	Id.	Cp	47	5
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	8	2
Id.	Id.	Busseto	B	5	4
Id.	Id.	Fontanellato	B	4	3
Id.	Id.	Fontevivo	B	—	2
Id.	Id.	Medesano	B	8	—
Id.	Id.	Pellegrino P.	B	—	1
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	6	2
Id.	Id.	Sissa	B	2	—
Id.	Id.	Zibello	B	2	—
Id.	Borgotaro	Tornolo	B	8	—
Id.	Parma	Calestano	B	—	2
Id.	Id.	Collecchio	B	13	2
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	1	—
Id.	Id.	Felino	B	—	4
Id.	Id.	Golese	B	—	2
Id.	Id.	Langhirano	B	2	—
Id.	Id.	Lesign. di B.	B	—	1
Id.	Id.	Montechiarug.	B	—	2
Id.	Id.	Neviano	B	5	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	4	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	4	5
Id.	Id.	Tizzano Val P.	B	1	—
Id.	Id.	Varano de' M.	B	—	1
Id.	Id.	Vigatto	B	—	5
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	1	1
Id.	Id.	Castelnovetto	B	—	1
Id.	Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Id.	Garlasco	B	5	1
Id.	Id.	Gropello	B	3	1
Id.	Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Id.	S. Angelo	B	—	1
Id.	Id.	Suardi	B	4	—
Id.	Id.	Tromello	B	2	3
Id.	Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Id.	Zeme	B	1	1
Id.	Pavia	Bascapè	B	—	2
Id.	Id.	Belgioioso	B	—	1
Id.	Id.	Bereguardo	B	—	2
Id.	Id.	Borgarello	B	—	1
Id.	Id.	Cava Manara	B	2	—
Id.	Id.	Corteolona	B	1	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Cura Carpign.	B	1	—
Id.	Id.	Ferrera	B	1	—
Id.	Id.	Genzone	B	1	2
Id.	Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Id.	Rognano	B	2	—
Id.	Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Id.	Siziano	B	—	1
Id.	Id.	Torre del M.	B	1	—
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	—	2
Id.	Id.	Torrevecch. Pia	B	1	—
Id.	Id.	Travacò	B	1	—
Id.	Id.	Trivolzio	B	1	—
Id.	Id.	Trovo	B	10	3
Id.	Id.	Valle Salimb.	B	1	1
Id.	Id.	Vellezzo	B	4	2
Id.	Id.	Vidigulfo	B	—	1
Id.	Id.	Vistarino	B	—	1
Id.	Id.	Zeccone	B	1	—
Id.	Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Voghera	Canevino	B	2	—
Id.	Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Id.	Cervesina	B	—	1
Id.	Id.	Corana	B	1	1
Id.	Id.	Rovescala	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. V.	B	1	—
Id.	Id.	Torrazza	B	—	1
Id.	Id.	Verretto	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	7	—
Id.	Perugia	Corciano	B	5	—
Id.	Id.	Costacciaro	B	9	—
Id.	Id.	Marsciano	B	8	—
Id.	Id.	Perugia	B	4	1
Id.	Id.	Todi	B	13	—
Id.	Spoleto	Norcia	B	3	1
Id.	Id.	Trevi	B	2	2
Id.	Terni	Narni	B	5	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Cartoceto	B	1	—
Id.	Id.	Fano	B	3	3
Id.	Id.	Mombaroccio	B	1	1
Id.	Id.	Mondavio	B	1	—
Id.	Id.	Montelabbate	B	2	—
Id.	Id.	Montemaggiore	B	6	—
Id.	Id.	Monte Porzio	B	2	1
Id.	Id.	Pesaro	B	3	2
Id.	Id.	Saltara	B	2	—
Id.	Id.	S. Ippolito	B	1	2
Id.	Id.	Serungarina	B	3	1
Id.	Id.	Tomba di Pes.	B	1	1
Id.	Urbino	Cagli	B	3	—
Id.	Id.	Fermignano	B	1	—
Id.	Id.	Fossombrone	B	5	5
Id.	Id.	Isola del Piano	B	1	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	1	—
Id.	Id.	Montefelcino	B	2	—
Id.	Id.	Urbania	B	2	—
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Id.	Alseno	B	2	2
Id.	Id.	Besenzone	B	1	4
Id.	Id.	Bobbio	B	—	1
Id.	Id.	Cadeo	B	3	—
Id.	Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	2	1
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	4
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	3	4

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Piacenza	Piacenza	Castelvetro	B	1	3
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	3	4
Id.	Id.	Gazzola	B	2	—
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	4	—
Id.	Id.	Piacenza	B	2	3
Id.	Id.	Podenzano	B	3	1
Id.	Id.	Pontenure	B	1	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	1	1
Id.	Id.	Rottofreno	B	—	2
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	1
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	2
Id.	Id.	Ziano	B	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	6	13
Id.	Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Id.	Calci	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	Cascina	B	4	—
Id.	Id.	Collesalvetti	B	1	2
Id.	Id.	Laiatico	B	—	2
Id.	Id.	Pisa	B	5	2
Id.	Id.	Rosignano	B	3	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	19	2
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Volterra	Bibbona	B	1	—
Id.	Id.	Campiglia	B	16	18
Id.	Id.	Castagneto	B	4	2
Id.	Id.	Cecina	B	7	2
Id.	Id.	Piombino	B	25	5
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Suvereto	B	4	1
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Volterra	B	7	1
Potenza	Matera	Matera	Cp	5	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	5	1
Id.	Id.	Brisighella	B	2	—
Id.	Id.	Castel Bologn.	B	10	—
Id.	Id.	Faenza	B	79	8
Id.	Id.	Riolo dei Bagni	B	2	—
Id.	Id.	Solarolo	B	6	1
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	8	1
Id.	Id.	Conselice	B	6	—
Id.	Id.	Cotignola	B	9	3
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	23	5
Id.	Id.	Massa Lomb.	B	6	—
Id.	Id.	S. Agata sul S.	B	6	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	10	2
Id.	Id.	Cervia	B	24	2
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Ravenna	B	156	31
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Russi	B	14	2
Reggio di Cal.	Reggio Calabr.	Catona	B	3	2
Id.	Id.	Montebello I.	B	—	4
Id.	Id.	Reggio Calabr.	B	2	—
Reggio nell'E.	Guastalla	Brescello	B	1	—
Id.	Id.	Campagnola	B	1	—
Id.	Id.	Guastalla	B	—	1
Id.	Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Id.	Poviglio	B	1	—
Id.	Id.	Reggiolo	B	—	1
Id.	Id.	Rolo	B	2	1
Id.	Reggio Emilia	Albinea	B	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Baiso	B	—	3
Id.	Id.	Bibbiano	B	1	—
Id.	Id.	Cadelb. di S.	B	—	1
Id.	Id.	Casalgrande	B	4	3
Id.	Id.	Castellarano	B	3	2
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	4	2
Id.	Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Id.	Gattatico	B	2	—
Id.	Id.	Quattro Cast.	B	2	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	1	1
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	2	—
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	4	—
Id.	Id.	S. Ilario d'E.	B	1	—
Id.	Id.	Scandiano	B	7	—
Id.	Id.	Toano	B	—	1
Id.	Id.	Villaminozzo	B	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Monte Rom.	B	1	—
Id.	Frosinone	Amaseno	B	1	—
Id.	Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Rieti	Fara Sabina	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Anzio	B	1	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	B	—	1
Id.	Id.	Palestrina	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	15	3
Id.	Viterbo	Oriolo Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	O	1	—
Id.	Id.	Ariano Poles.	B	5	—
Id.	Id.	Ca' Emo	B	2	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	3	—
Id.	Id.	Pettorazza	B	1	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	2	—
Id.	Rovigo	Arquà Poles.	B	1	1
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Boara Poles.	B	1	1
Id.	Id.	Canaro	B	4	3
Id.	Id.	Castel Gugl.	B	1	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	11	—
Id.	Id.	Crespino	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	4	—
Id.	Id.	Fiesso Umbert.	B	7	—
Id.	Id.	Frassinelle	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Giacc. con Bar.	B	1	—
Id.	Id.	Grignano di P.	S	2	—
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	1	—
Id.	Id.	Melara	B	2	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	S	6	—
Id.	Id.	Trecenta	B	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	B	2	—
Id.	Id.	Eboli	B	4	—
Id.	Sala Consilina	Polla	B	1	—
Id.	Id.	S. Rufo	B	2	—
Id.	Id.	Sassano	B	—	1
Id.	Id.	Teggiano	B	10	—
Id.	Salerno	Cava de' Tirr	B	—	1
Id.	Id.	Montecorv. P.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. R.	B	2	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Salerno	Salerno	Pontecagnano	B	1	5
Id.	Id.	Salerno	B	4	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	1	1
Id.	Id.	Radicofani	B	4	—
Id.	Id.	S. Casc. dei B.	B	2	2
Id.	Id.	Sinalunga	B	3	—
Id.	Id.	Trequanda	B	3	—
Id.	Siena	Buonconvento	B	2	4
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	2	1
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	3	—
Id.	Id.	Gaiole	B	4	—
Id.	Id.	Montalcino	B	—	2
Id.	Id.	Monteroni	B	2	—
Id.	Id.	Murlo	B	1	—
Id.	Id.	Rapolano	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	1	3
Id.	Id.	Sovicille	B	10	2
Sondrio	Sondrio	Chiavenna	B	1	—
Id.	Id.	Civo	B	3	—
Id.	Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Id.	Morbegno	B	5	—
Id.	Id.	Piateda	B	1	—
Id.	Id.	Samolaco	B	—	1
Id.	Id.	Sondalo	B	—	2
Id.	Id.	Villa di Chiav.	B	2	—
Teramo	Penne	Cepagatti	B	29	—
Id.	Id.	Collecorvino	B	27	1
Id.	Id.	Penne	B	4	—
Id.	Id.	Pianella	B	20	—
Id.	Teramo	Ancarano	B	6	2
Id.	Id.	Civitella del T.	B	26	—
Id.	Id.	Corropoli	B	2	—
Id.	Id.	Giulianova	B	4	—
Id.	Id.	S. Egidio	B	12	1
Id.	Id.	Torano Nuovo	B	—	2
Torino	Aosta	Donnaz	B	1	—
Id.	Id.	Fontainemore	B	5	—
Id.	Id.	Issine	B	2	—
Id.	Id.	Saint-Vincent	B	3	—
Id.	Ivrea	Albiano	B	2	2
Id.	Id.	Burolo	B	4	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Caravino	B	26	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	5	—
Id.	Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Id.	Colleretto C.	B	1	—
Id.	Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano Can.	B	1	—
Id.	Id.	Frassinetto	B	5	1
Id.	Id.	Lugnacco	B	5	—
Id.	Id.	Parella	B	1	—
Id.	Id.	Pont Canavese	B	—	1
Id.	Id.	Priacco	B	4	—
Id.	Id.	Salassa	B	4	1
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Id.	Settimo Vitt.	B	1	—
Id.	Id.	Valperga	B	4	—
Id.	Pinerolo	Campiglione	B	1	—
Id.	Id.	Inverso Pin.	B	3	—
Id.	Id.	Luserna S. G.	B	5	—
Id.	Id.	Torre Pellice	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	1
Id.	Id.	Coazze	B	2	6
Id.	Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Id.	Trana	B	—	1
Id.	Id.	Valgioie	B	4	—
Torino	Torino	Alpignano	B	5	—
Id.	Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Id.	Avuglione V.	B	1	—
Id.	Id.	Balangero	B	—	1
Id.	Id.	Barbania	B	5	1
Id.	Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	79	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	11	1
Id.	Id.	Castagneto	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione	B	6	—
Id.	Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Id.	Corio	B	—	8
Id.	Id.	Favria	B	8	2
Id.	Id.	Forno di Riv.	B	2	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Id.	Lombardore	B	2	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	7	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	—	1
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Canav.	B	—	1
Id.	Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Id.	S. Maurizio	B	2	—
Id.	Id.	Sciolze	B	3	—
Id.	Id.	Trofarello	B	2	—
Id.	Id.	Venaria Reale	B	2	—
Id.	Id.	Vinovo	B	25	—
Trapani	Mazara del V.	Castelvetrano	B	—	1
Id.	Id.	Partanna	B	—	1
Trento	Bolzano	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Borgo	Borgo	B	—	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Cavalese	Cavalese	B	—	1
Id.	Id.	Cortaccia	B	1	—
Id.	Id.	Predazzo	B	1	—
Id.	Cles	Brez	B	2	1
Id.	Id.	Cavareno	B	1	—
Id.	Id.	Cloz	B	1	—
Id.	Id.	Fondo	B	9	1
Id.	Id.	Smarano	B	4	1
Id.	Merano	Ciardes	B	3	—
Id.	Id.	Laces	B	1	—
Id.	Id.	Lagundo	B	5	—
Id.	Id.	Lana	B	1	—
Id.	Id.	Martello	B	2	—
Id.	Id.	Merano	B	2	—
Id.	Id.	Morter	B	1	1
Id.	Id.	Parcines	B	1	—
Id.	Id.	Rifiano	B	1	—
Id.	Id.	Silandro	B	2	2
Id	Riva	Riva	B	2	—
Id	Rovereto	Brentonico	B	—	5
Id	Id.	Pilcante	B	1	—
Id.	Tione	Carisolo	B	2	—
Treviso	Treviso	Castelfr. Ven.	B	—	1
Id.	Id.	Fonte	B	1	—
Id.	Id.	Mareno di P.	B	—	1
Id.	Id.	Paderno del G.	B	—	1
Id.	Id.	Vazzola	B	3	—
Venezia	Venezia	Cinto Caom.	B	1	3
Id.	Id.	Marcon	B	—	1
Verona	Verona	Angiari	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Verona	Verona	Arcole	B	—	1
Id.	Id.	Badia Calav.	B	—	1
Id.	Id.	Bardolino	B	1	—
Id.	Id.	Belfiore	B	—	1
Id.	Id.	Bevilacqua	B	1	—
Id.	Id.	Bonavigo	B	1	—
Id.	Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Id.	Caprino	B	2	1
Id.	Id.	Casaleone	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	3	—
Id.	Id.	Colognola	B	—	1
Id.	Id.	Correzzo	B	—	2
Id.	Id.	Erbè	B	2	1
Id.	Id.	Ferr. di M. B.	B	—	1
Id.	Id.	Gazzo Veron.	B	2	—
Id.	Id.	Lazise	B	1	3
Id.	Id.	Marcellise	B	4	1
Id.	Id.	Montecchia	B	3	—
Id.	Id.	Monteforte d'A.	B	—	4
Id.	Id.	Mozzecane	B	—	2
Id.	Id.	Nogara	B	3	4
Id.	Id.	Nogarole	B	6	3
Id.	Id.	Palù	B	1	1
Id.	Id.	Parona	B	—	2
Id.	Id.	Pastrengo	B	3	—
Id.	Id.	Peschiera	B	—	2
Id.	Id.	Povegliano	B	3	—
Id.	Id.	Quinzano	B	1	1
Id.	Id.	Rivoli	B	2	2
Id.	Id.	Roverchiara	B	—	1
Id.	Id.	Rovere Ver.	B	—	2
Id.	Id.	Salizzole	B	—	1
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	10	2
Id.	Id.	Sanguinetto	B	—	3
Id.	Id.	S. Mart. B. A.	B	7	3
Id.	Id.	S. Massimo	B	9	1
Id.	Id.	S. Michele E.	B	8	—
Id.	Id.	S. Maria in S.	B	1	1
Id.	Id.	Selva di Pr.	B	1	—
Id.	Id.	Soave	B	—	1
Id.	Id.	Torri del Ben.	B	6	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	1
Id.	Id.	Valeggio	B	—	2
Id.	Id.	Velo	B	—	1
Id.	Id.	Verona	B	7	—
Id.	Id.	Veronella	B	1	1
Id.	Id.	Vestenanuova	B	—	3
Id.	Id.	Villafranca	B	7	11
Id.	Id.	Zimella	B	—	2
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	1	—
Id.	Id.	Albettone	B	1	—
Id.	Id.	Alonte	B	—	1
Id.	Id.	Brogliano	B	2	—
Id.	Id.	Caldogno	B	—	1
Id.	Id.	Cornedo	B	4	1
Id.	Id.	Isola Vicent.	B	—	1
Id.	Id.	Magrè	B	1	—
Id.	Id.	Marostica	B	—	1
Id.	Id.	Mason	B	1	—
Id.	Id.	Molvena	B	1	1
Id.	Id.	Montebello	B	—	1
Id.	Id.	Montecchio M	B	1	—
Id.	Id.	Novate	B	1	—
Segue *Afta epizootica.*					
Vicenza	Vicenza	Torri di Quart.	B	—	1
Id.	Id.	Trissino	B	—	1
Id.	Id.	Vicenza	B	2	—
				4911	1382
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	Iesi	S	1	—
Aquila degli A.	Avezzano	Scurcola	S	4	—
Id.	Id.	Trasacco	S	3	1
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	6	—
Id.	Id.	Petrella	S	10	—
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	3	6
Id.	Id.	M. S. Maria T.	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	S	—	1
Id.	Fermo	Montelparo	S	1	1
Id.	Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Id.	S. Egidio	S	1	—
Avellino	Ariano di P.	Accadia	S	1	1
Id.	S. Ang. dei L.	Caposele	S	1	—
Bari delle P.	Bari	Bari	S	—	1
Benevento	Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Id.	Buonalbergo	S	—	1
Brescia	Chiari	Palazzolo	S	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Vallelunga	S	—	4
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	1
Id.	Id	Ferrazzano	S	1	—
Id.	Id.	Gildone	S	9	—
Id.	Id.	S. Elia a Pian.	S	5	—
Id.	Isernia	Baiano	S	1	—
Id.	Larino	Larino	S	2	—
Chieti	Vasto	Palmoli	S	—	5
Como	Lecco	Canzo	S	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Id.	Id.	Casellina e T.	S	1	—
Id.	Id.	Firenze	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	1	1
Foggia	S. Severo	S. Giovanni R.	S	4	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	S	4	3
Forlì	Cesena	Cesena	S	5	—
Id	Forlì	Forlì	S	1	—
Friuli	Gorizia	Sambasso	S	—	1
Id.	Pordenone	Zoppola	S	—	1
Id.	Tolmezzo	Tolmezzo	S	—	1
Macerata	Macerata	Porto Civitan.	S	1	—
Modena	Modena	Formigine	S	1	—
Id.	Id.	Nonantola	S	2	—
Id.	Id.	Sassuolo	S	1	—
Palermo	Termine Im.	Altavilla	S	—	2
Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	S	1	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Pesaro	S	—	1
Id.	Urbino	Apecchio	S	—	2
Piacenza	Piacenza	Trebecco	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	2	—
Id.	Matera	Bernalda	S	2	—
Id.	Id.	Matera	S	3	—
Id.	Id.	Montalbano I.	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id	Melfi	Bella	S	3	—
Id.	Id.	Forenza	S	4	—
Id	Id.	Lavello	S	1	—
Id.	Id.	Melfi	S	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Potenza	Melfi	Muro Lucano	S	2	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Potenza	Avigliano	S	2	—
Id.	Id.	Balvano	S	2	—
Id.	Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	S	—	3
Id.	Id.	Pietrapertosa	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Id.	Ravenna	S	1	1
Reggio nell'E.	Reggio Emilia	Cadelb. di S.	S	—	1
Id.	Id.	Carpineti	S	—	1
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Salerno	Campagna	Romagn. al M.	S	—	3
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	S	3	—
Id.	Id.	S. Arsenio	S	2	—
Id.	Id.	Teggiano	S	5	—
Siena	Siena	Colle di V. d'E.	S	1	1
Id.	Id.	Sovicille	S	3	—
Taranto	Taranto	Martina Fr.	S	2	—
Teramo	Penne	Collecorvino	S	2	—
Id.	Teramo	Bellante	S	57	—
Id.	Id.	Mutignano	S	16	—
Id.	Id.	Notaresco	S	4	—
Id.	Id.	Teramo	S	52	2
Torino	Torino	Trofarello	S	—	1
Trento	Borgo	Calceranica	S	—	1
Id.	Merano	Naturno	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	18	3
				277	57
		Morva.			
Bologna	Bologna	Bologna	E	—	1
Piacenza	Piacenza	Ziano	E	—	1
Potenza	Melfi	Venosa	E	1	—
				1	2
		Farcino criptococcico.			
Aquila degli A.	Aquila	Campotosto	E	1	—
Avellino	Ariano di P.	Mirabella	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Bari delle P.	Altamura	Grumo	E	2	—
Id.	Id.	Toritto	E	3	—
Id.	Bari	Canneto	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Id.	Piazza Armer.	Barrafranca	E	—	1
Id.	Id.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Niscemi	E	5	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Caserta	Caserta	Maddaloni	E	—	1
Id.	Nola	Nola	E	—	1
Imperia	Imperia	Diano Arent.	E	2	—
Id.	Id.	Diano Castello	E	2	—
Id.	Id.	Diano S. Pietr.	E	2	—
		Segue Farcino criptococcico.			
Imperia	S. Remo	Taggia	E	2	—
Messina	Patti	S. Agata di M.	E	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Id.	Massalubrense	E	—	1
Id.	Id.	Ottaiano	E	—	2
Id.	Id.	Poggiomarino	E	5	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	172	8
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Salerno	Salerno	Angri	E	6	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Id.	S. Marz. sul S.	E	—	1
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	—	1
Id.	Id.	Riccò	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	10	—
Id.	Id.	Vezzano Lig.	E	2	1
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	2	—
				238	18
		Rabbia.			
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Id.	Fabriano	O	3	—
Id.	Id.	Loreto	Cn	—	1
Chieti	Chieti	S. Valentino	S	—	1
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	Cn	—	1
Id.	Id.	Firenze	Cn	—	1
Id.	Id.	Signa	Cn	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Volturara	Cn	1	—
Friuli	Udine	Spilimbergo	E	—	1
Genova	Genova	Genova	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	4	—
Id.	Id.	Morrovalle	Cn	1	—
Milano	Milano	Milano	Cn	1	1
Napoli	Napoli	Napoli	Cn	2	—
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	7	1
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Id.	Termini Imer.	Valledolmo	E	—	1
Potenza	Matera	San Mauro	Cn	1	—
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	1	—
Id.	Id.	Taranto	Cn	1	—
				24	11
		Rogna.			
Aquila d. Abr.	Aquila	Rocca di M.	O	2	—
Id.	Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	—	1
Id.	Id.	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	2	—
Campobasso	Isernia	Pescopennataro	O	6	—
Id.	Id.	S. Polo Matese	O	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna*.				
Campobasso	Isernia	Vastogirardi	O	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satr.	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	—	1
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	San Severo	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Milano	Milano	Novate Milan.	E	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	2	—
Roma	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	2	—
				29	3
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Avellino	Avellino	Chiusano	Cp	1	—
Id.	Id.	Montefalcione	Cp	—	1
Foggia	San Severo	Pietramontec.	Cp	2	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				4	1
Pleuro-polmonite infettiva delle capre.					
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Irsina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	1	2
Id.	Melfi	Vietri s. Mare	Cp	1	—
Id.	Potenza	Albano di Luc.	Cp	1	—
Id.	Id.	Trivigno	Cp	1	—
				6	2
	Vaiuolo ovino.				
Aquila d. Abr.	Aquila	Cagnano	O	1	—
Id.	Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Id.	Preturo	O	1	—
Id.	Id.	Sassa	O	1	—
Id.	Avezzano	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	O	—	2
Id.	Id.	Chiusi in Cas.	O	—	1
Id.	Id.	Stia	O	1	—
Avellino	S. Angelo L.	Bagnoli	O	2	—
Bari d. Puglie	Altamura	Altamura	O	—	1
Id.	Id.	Gravina	O	2	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Corato	O	—	1
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Cosenza	Castrovillari	S. Donato Nin.	O	1	—
Firenze	Firenze	Londa	O	—	1
Id.	Id.	Signa	O	1	—
Foggia	San Severo	Rignano Garg.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	2	—
Pesaro e Urb.	Urbino	Cagli	O	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	3	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Melfi	Venosa	O	2	—
Id.	Potenza	Trivigno	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Fiuggi	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Roma	Frosinone	Giuliano di R.	O	1	—
Id.	Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Id.	Ripi	O	1	—
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Roviano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Cast.	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	1	—
Id.	Id.	Eboli	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Buonabitacolo	O	2	—
Id.	Id.	Monte S. Giac.	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Id.	Sassano	O	1	—
Id.	Salerno	Ravello	O	—	1
Id.	Vallo d. Luc.	Casalvelino	O	1	—
Siena	Montepulciano	Chianciano	O	—	1
				63	9
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	San Cesario	B	—	1
	Tubercolosi bovina.				
Salerno	Salerno	Angri	B	—	1
	Colera dei polli.				
Arezzo	Arezzo	Arezzo	P	—	1
Campobasso	Larino	Casacalenda	P	2	—
Foggia	San Severo	Serracapriola	P	1	—
Verona	Verona	Cologna Ven.	P	—	2
				3	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	22	22
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Af[illegible] epizootica	64	1189	6293
Malattie infettive dei suini	34	85	334
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	12	41	256
Rabbia	12	20	35
Rogna	7	21	32
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
Pleuro polmonite infettiva delle capre	1	6	8
Vaiuolo ovino	14	57	72
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	4	4	6

B *bovina*. Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	403063	Parrocchia di S. Sebastiano in Barcellona (Messina) . . .	L.	65 —
»	401064	Parrocchia di S. Nicolò in Roccavaldina (Messina) . . .	»	70 —
»	401065	Parrocchia di Santa Fara in Cinisi (Palermo)	»	655 —
»	401066	Parrocchia Maria Assunzione in Novara Sicilia (Messina) . .	»	315 —
»	401067	Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Bordonaro (Messina). .	»	15 —
»	401068	Parrocchia di S. Giacomo La Marina in Palermo	»	355 —
»	401069	Chiesa Cattedrale di Piazza Armerina (Caltanissetta) . . .	»	20 —
»	401070	Parrocchia di S. Maria Maddalena in Borgetto (Palermo) .	»	10 —
»	401071	Mensa arcivescovile di Monreale (Palermo)	»	10 —
»	401072	R. Gran Priorato di S. Andrea in Piazza Armerina (Caltanissetta)	»	10 —
»	401073	Mensa arcivescovile di Monreale (Palermo)	»	65 —
3.50 %	404281	Società cooperativa fra operai ed agricoltori di Rivoli (Torino)	»	234.50
»	425046	Società operai ed agricoltori di Rivoli (Torino)	»	35 —
3.50 % (1902)	6884	Chiesa filiale di S. Margherita di Rivis in Sedegliano (Udine).	»	14 —
3.50 % (1906)	123867	Chiesa filiale di S. Margherita di Rivis al Tagliamento, comune di Sedegliano (Udine), amm. dalla propria fabbriceria .	»	339.50
»	158490	Fabbriceria della chiesa di S. Margherita in Rivis, frazione di Sedegliano (Udine)	»	17.50
»	570254	Fabbriceria della chiesa di S. Margherita in Rivis di Sedegliano (Udine)	»	14 —
»	624851	Intestata come la precedente	»	3.50
»	747547	Chiesa di S. Maria in Rivis al Tagliamento in Sedegliano (Udine)	»	24.50
»	130594	Chiesa parrocchiale di S. Maria di Castello del Monte in Prepotto (Udine)	»	38.50
Cons. 5 %	126023	Mensa vescovile di Comacchio (Ferrara)	»	15 —
»	121488	Giallella Teresa di Paolo, moglie di Occhionero Vincenzo di Francesco-Paolo, dom. a Foggia, vincolata.	»	50 —
»	270326 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Vergano Chiara di Sebastiano, ved. Nebiolo Rodolfo . . . . Per la proprietà: Nebiolo Maria, Aldo, Alda fu Rodolfo, minori, sotto la patria potestà della madre Vergano Chiara di Sebastiano, ved. di Nebiolo Rodolfo, dom. a Portocomaro d'Asti (Alessandria).	»	225 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	795296	Abate Ernesto fu Filomeno, minore, sotto la patria potestà della madre Del Vecchio Pasqualina fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Azzini Alessio, dom. a Napoli	77 —
»	600850	Stavolta Salvatore di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	17.50
Cons. 5 %	189895 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Cagnetta Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Terlizzi (Bari) Per l'usufrutto: De Lucia Maria fu Francesco.	300 —
3.50 %	264908	Ditta Angela fu Ferdinando, ved. di Biagio Cassisi e Cassisi Giovanni, Michele, Domenico, Salvatore, Ferdinando e Giuseppa, moglie di Antonino de Simone fu Biagio, eredi indivisi di Cassisi Biagio, dom. a Palermo	87.50
»	264909	Intestata come la precedente	3.50
»	304712	Titone Giovanna fu Nicolò, moglie di Giulio Alessandrini fu Francesco, dom. a Marsala (Trapani), vincolata	280 —
Cons. 5 %	140154	Barone Maria di Giuseppe, moglie di Petri Giuseppe di Salvatore, dom. in Palermo	500 —
3.50 %	684149 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Garlando Adele e Vincenzo di Clodomiro, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino Per l'usufrutto: Bossi Adele fu Stefano, ved. di Mentasti Paolo, dom. a Porto Ceresio (Como).	42 —
»	320220 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Vittore in Casalzuigno (Como) Per l'usufrutto: Congiuntamente alle signore: Adreani Francesca fu Maurizio, ved. Zaffrani e Felli Flaminia fu Battista.	66.50
»	706978	Del Zio Rodolfo fu Ciro, dom. a New York (S. U. A.)	105 —
»	649196	Intestata come la precedente	105 —
P. N. 4.50 %	12154	Del Zio Rodolfo fu Ciro, dom. a New York (S. U. A.)	135 —
P. N. 5 %	23210	Intestata come la precedente	15 —
»	16348	Intestata come la precedente	150 —
Cons. 5 %	368502	Intestata come la precedente	2650 —
»	128359	Intestata come la precedente	550 —
»	20563	Intestata come la precedente	100 —
»	294545	Intestata come la precedente, dom. a Melfi (Potenza)	5000 —
»	326192 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Del Zio Rodolfo fu Ciro Per la proprietà: Del Zio Consiglia fu Ciro, moglie di Gallucci Paolo, dom. a Oulx (Torino).	480 —
»	56712	Di Popolo Angelomichele fu Giuseppe, dom. a Calabritto (Avellino)	545 —
3.50 %	444324 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Calcagni Maria fu Antonio, ved. di Grugnola Gaetano Per la proprietà: Grugnola Clelia fu Gaetano, moglie di Zamperoni Adelchi, dom. a Milano.	700 —
»	526941 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente Per la proprietà: Grugnola Clelia fu Gaetano, maritata Zamperoni cav. Adelchi, dom. a Milano.	49 —

Roma, 31 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 48

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	91 41	Belgio	113 29
Londra	120 881	Olanda	9 98
Svizzera	479 32	Pesos oro (argentino)	23 215
Spagna	351 37	Pesos carta (argent.)	10 15
Berlino	5 935	New-York	24 893
Vienna (Shilling)	3 51	Belgrado	44 25
Praga	73 92	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 60	Russia	128 05
Dollaro canadese	24 85	**Oro**	480 32

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 025
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 275

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso per direttore straordinario nel ruolo del personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200 e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Regia stazione agraria sperimentale di Modena.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3 non più tardi del 31 marzo 1926 con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra essi saranno tenuti in conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la predetta Regia stazione sperimentale;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali, comunque, appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a due posti di assistente alla cattedra di tecnica mercantile e bancaria presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Torino.

A norma degli articoli 76 e 77 del regolamento generale per l'istruzione superiore commerciale, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, è bandito il concorso per titoli e per esami a due posti di assistente effettivo presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, alla cattedra di tecnica mercantile e bancaria, per l'anno scolastico 1925-926, con lo stipendio annuo di L. 5300. L'assistente ha diritto alle indennità caro-viveri, corrisposte agli impiegati statali e gli può essere concessa una compartecipazione alle tasse scolastiche.

L'assistente può essere riconfermato e negli anni successivi lo stipendio può essere aumentato, secondo l'anzianità ed il servizio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino a L. 10,000.

Per concorrere ai posti devesi presentare istanza al direttore dell'Istituto in carta legale da L. 2 entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredandola dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato di buona condotta non anteriore ai 3 mesi;
4° certificato penale di data non anteriore ai 3 mesi;
5° certificato di sana costituzione;
6° laurea in scienze economiche e commerciali;
7° quietanza del pagamento di L. 50 alla segreteria dell'Istituto;
8° tutti gli altri documenti che il concorrente riterrà utile produrre.

I concorrenti, che prestano servizio di ruolo in uffici governativi, sono dispensati dal produrre i certificati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, in sostituzione dei quali verrà dall'ufficio, da cui il concorrente dipende, rilasciato un apposito certificato legale.

A parità di merito saranno preposti gli ex-combattenti ed i decorati di guerra.

La Commissione giudicatrice, con relazione motivata, proporrà al più tre idonei senza graduarli. La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione su proposta scritta del professore della materia, sentito il Consiglio accademico.

L'assunzione è subordinata all'accettazione del trattamento giuridico ed economico, che, da regolamento speciale, verrà stabilito per il personale assistente dell'Istituto.

I vincitori del concorso saranno nominati dal Consiglio di amministrazione per un anno scolastico e potranno essere riconfermati di anno in anno per non oltre 10 anni, su proposta scritta dal professore della materia, sentito il parere del Consiglio accademico.

Dopo cinque anni almeno di continuato lodevole servizio, gli assistenti possono essere assunti come titolari negli istituti e scuole commerciali, su proposta del Consiglio di amministrazione delle scuole stesse, con giudizio favorevole della competente sezione del Consiglio superiore, per quegli insegnamenti per cui essi erano addetti in qualità di assistenti.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

1° scritta;
2° orale;
3° lezione pratica.

Torino, addì 23 febbraio 1926.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 20 posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visti i decreti Commissariali 22 agosto 1924 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso, per titoli, a venti posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Capitani, n. 4;
Subalterni, n. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. Il Ministro per l'aeronautica: A. BONZANI.

Notificazione di concorso.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per n. 20 posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Capitani, n. 4.
Subalterni, n. 16.

Art. 2.

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo dal grado di sottotenente incluso al grado di capitano incluso, che, alla data del 1° gennaio 1926, abbiano compiuto il 32° anno od il 39° anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50; salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il servizio comunque prestato in aeronautica.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente o in congedo provenienti dai sottufficiali, che hanno percorso tutta la loro carriera in servizio aeronautico dal grado di soldato o di marinaio fino alla data del presente decreto, possono essere ammessi in deroga ai limiti di età di cui al precedente articolo.

Art. 5.

I concorrenti devono possedere la incondizionata idoneità fisica al servizio militare, da accertarsi, prima della nomina, mediante visita medica.

Da tale accertamento sono esenti i concorrenti che, alla data della presente notificazione, si trovano in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire — per il tramite gerarchico — al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzata;
b) certificato di stato libero, in data anteriore al 1° luglio 1925, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;
c) certificato generale del casellario giudiziario anteriore di non più di tre mesi dalla data di presentazione della domanda, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale e vidimato dal presidente del Tribunale;
d) copia conforme dello stato di servizio militare autenticata dall'autorità competente;
e) titoli di studio posseduti, in originale o in copia debitamente autenticata;
f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento al servizio prestato in aeronautica;
g) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, di L. 50.

I concorrenti che alla data della presente notificazione si trovino in attività di servizio sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Le domande degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in effettivo servizio dovranno pervenire per il tramite del rispettivo Ministero.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Avverso tali esclusioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Una Commissione composta da:
un generale capo del corpo di commissariato militare, presidente;
un colonnello commissario, membro;
un ufficiale superiore dell'arma aeronautica, membro;
un ufficiale superiore del genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del corpo di commissariato, membro;
un capitano commissario, segretario senza voto,
procederà all'esame delle domande ed alla formazione della graduatoria per ogni grado.

Art. 9.

I candidati risultati idonei saranno assunti con il proprio grado in relazione ai posti disponibili di cui all'art. 1 della presente notificazione e nella successione decrescente delle rispettive classifiche di graduatoria risultanti dall'applicazione della presente formula:

Classifica di graduatoria $= A + E + G + H$

ove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di servizio prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età espressa in mesi interi di 30 giorni trascurando le frazioni;

G, il merito di guerra ed aeronautico risultante dall'applicazione della seguente tabella:

a) per ogni campagna di guerra, punti 6;
b) per ogni medaglia al valor militare, punti 18, 12 e 6 rispettivamente, se d'oro, d'argento e di bronzo;
c) per ogni croce di guerra, punti 3;
d) per servizi speciali aeronautici di guerra un punto da 0 a 10, da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;
e) per servizi aeronautici di pace un punto da 1 a 5 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione.

H, il punto di merito professionale espresso in punti, da 60 incluso a 100 incluso per votazione su giudizio della Commissione in base all'esame dei titoli di studio, degli incarichi tenuti e dei meriti professionali acquisiti dai concorrenti;

E, l'età del concorrente al 30 giugno 1925, espressa in mesi interi di 30 giorni trascurando le frazioni.

A parità di classifica di graduatoria la preferenza è data alla maggiore età.

Art. 10.

I candidati idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili del proprio grado, saranno esclusi dall'ammissione, salvo la facoltà al Ministero di nominare in più nei gradi inferiori un numero corrispondente alle deficienze del grado superiore.

Il candidato ha la facoltà di rinunciare entro il 10° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso, al posto assegnatogli.

Roma, addì 3 febbraio 1926.

p. il Ministro: BONZANI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.